Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

389ª seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 27 maggio 2010

Presidenza della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-39

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 41-67

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 69-109

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(601) *GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) *CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) *BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) *MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato:*

DELLA MONICA *(PD)* 2, 3, 4
VALENTINO *(PdL), relatore* 3, 5
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 4
CARUSO *(PdL)* 4
MARITATI *(PD)* 4
LEGNINI *(PD)* 6
DONAGGIO *(PD)* 6, 7
BIANCO *(PD)* 7
SANGALLI *(PD)* 8
INCOSTANTE *(PD)* 9, 10, 11
PORETTI *(PD)* 12
* ICHINO *(PD)* 14
PERDUCA *(PD)* 15
MUGNAI *(PdL)* 16

Verifiche del numero legale 6, 7

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 8, 10, 11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198:

VALENTINO *(PdL), relatore* 18, 28, 29
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 18, 21, 28 e *passim*
LONGO *(PdL)* . . . . . 18, 20, 24 e *passim*
PERDUCA *(PD)* . . . . . 18, 19, 22 e *passim*
PEGORER *(PD)* 19
* ICHINO *(PD)* . . . . . 20, 21, 29 e *passim*
MUGNAI *(PdL)* 21
PORETTI *(PD)* . . . . . 23, 24, 30 e *passim*
LIVI BACCI *(PD)* 25, 26
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 26, 30, 33 e *passim*
CARUSO *(PdL)* . . . . . 27, 29, 30 e *passim*
BURGARETTA APARO *(Misto-MPA-AS)* 30
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 31, 32
QUAGLIARIELLO *(PdL)* 35
SACCOMANNO *(PdL)* 36
GALPERTI *(PD)* 37

Verifiche del numero legale 19

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 20, 22, 25 e *passim*

SULLA MANCATA CORRESPONSIONE DEI RISARCIMENTI DOVUTI ALLE VITTIME DI TRASFUSIONI INFETTE O DI DANNI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA

NEGRI *(PD)* 38

SULLA CONCLUSIONE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA CHE HA COINVOLTO RINO FORMICA

DE FEO *(PdL)* 38

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198

Articolo 8 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Emendamento 8.218 e seguenti e ordine del giorno . . . . . *Pag.* 43
Articolo 9 52
Emendamenti e ordine del giorno 52
Articolo 10 57
Emendamenti 58
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 67

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 69

CONGEDI E MISSIONI 78

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 78

GOVERNO

Trasmissione di atti . . . . . *Pag.* 78

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 39
Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 79
Annunzio di risposte scritte a interrogazioni . 79
Interpellanze 80
Interrogazioni 84
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 108

AVVISO DI RETTIFICA 109

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,40 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato***

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 12 maggio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8 *(Specializzazioni)*. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere condizionato sull'emendamento 8.224.

DELLA MONICA *(PD)*. L'Assemblea riprende l'esame del disegno di legge dopo una prolungata interruzione e dopo l'accantonamento di numerosi emendamenti. Per procedere in modo meno episodico e con maggiore continuità sarebbe opportuno avere cognizione delle proposte del relatore: propone quindi un breve rinvio in Commissione.

VALENTINO, *relatore*. Diversi emendamenti presentati dall'opposizione sono stati ritenuti meritevoli di attenzione, ma ciò non implica un rallentamento dei lavori. Non ravvisa ragioni per sospendere l'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il provvedimento è atteso da lungo tempo e il Governo è favorevole alla prosecuzione del suo esame.

Il Senato respinge l'emendamento 8.218, identico all'8.219.

CARUSO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 8.220.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.221 e 8.222 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.209.

DELLA MONICA *(PD)*. Accetta la riformulazione dell'emendamento 8.224 proposta dalla Commissione bilancio. *(v. testo 2 nell'allegato A)*

MARITATI *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 8.224 (testo 2) sottolinea che l'accesso alla professione è uno dei temi più importanti e delicati della riforma. Per restituire dignità al ruolo dell'avvocato occorre prevedere una selezione rigorosa e imparziale, che non appare sufficientemente garantita da un testo che attribuisce al Consiglio nazionale forense la composizione delle commissioni d'esame. Se lo stesso organo che gestisce la formazione determina anche la composizione delle commissioni d'esame viene a mancare la terzietà cui la norma fa riferimento L'emendamento in votazione prevede invece che le commis-

sioni d'esame siano istituite dal Ministro della giustizia e siano composte da avvocati esperti e da professori universitari. *(Applausi dal Gruppo PD).*

VALENTINO, *relatore*. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento 8.224 (testo 2).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.224 (testo 2).

PRESIDENTE. In mancanza del parere della Commissione bilancio, accantona l'emendamento 8.223 (testo 2). Passa alla votazione dell'emendamento 8.225 e, su richiesta della senatrice Donaggio (PD), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,23.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Su richiesta della senatrice Donaggio *(PD)*, dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 8.225. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,47.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BIANCO (PD), il Senato approva l'emendamento 8.225. Il Senato approva l'emendamento 8.701.

SANGALLI *(PD)*. Sottoscrive l'emendamento 8.226, il quale, sostituendo il comma 4, stabilisce che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale e che tale titolo, anziché essere attribuito dal Consiglio nazionale forense, è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione. Si tratta di una proposta volta ad introdurre una maggiore liberalizzazione nell'esercizio della professione forense, laddove il testo in esame, da questo come da altri punti di vista, è improntato ad una concezione di chiusura corporativa. La scarsa libertà dei mercati e la mancanza di concorrenza sono tra i principali freni che ostacolano la competitività e lo sviluppo del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.226. Il Senato respinge gli emendamenti 8.227 e 8.229.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 8.700 e respinge gli emendamenti 8.228 e 8.231.

Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 8.232, identico all'emendamento 8.233.

PRESIDENTE. In attesa dei pareri della Commissione bilancio, dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.230 (testo 2) e 8.234 (testo 2), nonché degli emendamenti da 8.235 a 8.239 e dell'ordine del giorno G8.200.

Passa all'esame dell'articolo 9 *(Informazioni sull'esercizio della professione)*.

PORETTI *(PD)*. Illustra gli emendamenti all'articolo 9 di cui è prima firmataria, volti a sancire la facoltà degli avvocati e degli studi legali di pubblicizzare liberamente la propria attività e il diritto del cittadino ad essere informato sulle modalità e la qualità delle prestazioni, così come avviene nei principali Paesi europei, dove tale facoltà è normalmente disciplinata dal codice deontologico. Il testo in esame sembra invece voler eccessivamente limitare tale facoltà, tanto da aver espunto dal testo la parola «pubblicità», sostituendola con la parola «informazione».

ICHINO *(PD)*. La scienza economica è concorde nel ritenere che gran parte dei problemi di funzionamento nel mercato dei beni e dei servizi sia determinata da carenze informative: l'articolo 9 del disegno di legge in esame è ispirato proprio dalla diffidenza nei confronti della circolazione delle informazioni. Il decoro della professione che si intende tutelare può esser garantito controllando il rispetto della deontologia professionale; a questo riguardo l'emendamento 9.205 prevede che ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo da parte del consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. È importante evitare che il divieto di far circolare le informazioni si traduca in un privilegio per i professionisti affermati e in un ostacolo per i giovani che intendono affermarsi nella professione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PERDUCA *(PD)*. L'emendamento 9.210 propone di sopprimere l'articolo 3. L'ordine del giorno G9.200 impegna il Governo ad accogliere le indicazioni dell'*Antitrust* per quanto riguarda la disciplina della pubblicità da parte dei professionisti avvocati, e ad apportare in tal senso le opportune modifiche al testo del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUGNAI *(PdL)*. L'Assemblea è sempre stata concorde nel ritenere indispensabile per gli avvocati rispettare tassativamente le norme di carattere deontologico che attengono alla loro professione, che peraltro non può essere ricondotta al rango di attività commerciale. Pertanto, solo l'organo

a cui è deputato per legge il controllo del rispetto dei principi deontologici deve vigilare anche sul rispetto delle norme relative alla informazioni sull'esercizio della professione, senza che ciò si traduca in limitazioni alla concorrenza nell'attività professionale. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Galperti).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto statale d'istruzione secondaria superiore «Gelasio Caetani» di Roma, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed invita a ritirare l'emendamento 9.209. Il parere è contrario anche sull'ordine del giorno G9.200.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

LONGO *(PdL)*. Annuncia il voto contrario sull'emendamento 9.200, identico all'emendamento 9.201, perché, se venissero approvati, produrrebbero un risultato contraddittorio, in quanto la nozione di completezza in essi richiamata è incomprensibile.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.200, identico all'emendamento 9.201. Il Senato respinge l'emendamento 9.202. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.203, identico all'emendamento 9.204.

LONGO *(PdL)*. Dichiara voto contrario sull'emendamento 9.205: il controllo sulla correttezza delle comunicazioni e delle informazioni non può essere attribuito ai singoli ordini distrettuali per evitare che vi siano diverse interpretazioni dei parametri di giudizio.

ICHINO *(PD)*. La correttezza delle informazioni pubblicitarie è un problema di carattere deontologico, pertanto la competenza a vigilare su tali aspetti deve essere attribuita ai consigli distrettuali; altrimenti, sempre allo scopo di evitare frammentazioni, anche la competenza in materia disciplinare andrebbe attribuita al Consiglio nazionale forense.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il controllo preventivo delle informazioni pubblicitarie richiesto dall'emen-

damento 9.205 si pone in contrasto con la normativa europea in materia di pubblicità.

ICHINO *(PD)*. È singolare che, per difendere i principi di libertà di informazione e di pubblicità sanciti a livello comunitario e richiamati dall'Antitrust, si decida di vietare tout court la pubblicità. È inammissibile andare in direzione diametralmente opposta alle indicazioni dell'Unione europea. Il difetto di concorrenza nei servizi all'impresa è uno dei motivi che tengono l'Italia ancorata a livelli di crescita molto bassi. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

MUGNAI *(PdL)*. Una volta definite le norme di carattere generale sulle modalità dell'informazione è possibile consentirne l'applicazione sul territorio in forma distrettuale. In ogni caso, la professione forense non può essere ricondotta ad attività di tipo imprenditoriale o commerciale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.205.

PORETTI *(PD)*. L'emendamento 9.206 pone l'accento sul diritto del cittadino ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità. Il testo in esame evita l'uso del termine «pubblicità»; se questo è il punto discriminante, anche l'emendamento può essere modificato non usando il termine: ciò che importa è che sia consentito aiutare il cittadino nella scelta del professionista cui affidarsi con la massima trasparenza nell'informazione. Ad oggi infatti, nonostante i moniti delle istituzioni europee, in Italia non si accetta il fatto che un avvocato possa farsi conoscere attraverso la pubblicità, quando stampa e televisione ospitano quotidianamente avvocati che parlano del loro operato ed ottengono attenzione mediatica, con evidenti vantaggi rispetto ai loro colleghi.

LONGO *(PdL)*. L'enfasi posta sulla possibilità di effettuare pubblicità crea per l'avvocato un obbligo di ricorrervi, altrimenti il diritto all'informazione del cittadino risulterebbe sminuito. Per questo annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 9.206.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.206, identico all'emendamento 9.207.

LIVI BACCI *(PD)*. Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 9.208, rileva che la discontinuità con cui l'Assemblea sta procedendo all'esame del disegno di legge di riforma della professione forense in una fase tanto delicata per la vita del Paese è lesiva della dignità del Senato e dell'avvocatura, che ha diritto ad avere una riforma ben ordinata.

Al fine di concludere l'esame del provvedimento con serietà, propone che sia calendarizzato nelle sedute previste per la prossima settimana. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.208.

CARUSO *(PdL)*. È disposto a ritirare l'emendamento 9.209, ma invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere la loro posizione in materia di pubblicità, anche alla luce della concorrenza sleale che viene a configurarsi a causa dell'attenzione, quando non della sovraesposizione, mediatica di cui usufruisce un ristretto numero di avvocati. Se poi si consente all'avvocato di dare informazioni sulla propria attività anche mediante pubblicità, il controllo della loro correttezza dovrebbe avvenire in un quadro sistemico e quindi essere ricondotto alla specifica Authority e non al Consiglio nazionale forense.

VALENTINO, *relatore*. Le considerazioni del senatore Caruso sulle forme di pubblicità indiretta meritano una riflessione. Conferma tuttavia il parere contrario sugli emendamenti che sopprimono il comma 3, ritenendo opportuno l'intervento dell'organo apicale dell'avvocatura, il Consiglio nazionale forense, quale organo di controllo sull'informazione diffusa ai cittadini, che è un fenomeno nuovo nell'attività dei legali.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il comma 3 dell'articolo 9 è stato introdotto nel testo dalla Commissione giustizia in considerazione della opportunità di una interpretazione uniforme sul territorio nazionale delle modalità di pubblicità o di informazione. Condividendo sostanzialmente il parere del relatore, ipotizza una riformulazione dell'articolo 9 che affidi al CNF la determinazione delle sole modalità dell'informazione e della comunicazione.

VALENTINO, *relatore*. Condivide la proposta della rappresentante del Governo.

ICHINO *(PD)*. Per evitare pasticci, occorrerebbe ragionare più a lungo sull'argomento.

CARUSO *(PdL)*. Accetta la proposta di modifica della rappresentante del Governo all'emendamento 9.209 *(v. testo 2 Allegato A)*.

PORETTI *(PD)*. Mantiene l'emendamento 9.210 nel testo proposto.

BURGARETTA APARO *(Misto-MPA-AS)*. Modifica l'emendamento 9.211 nel senso indicato dalla rappresentante del Governo. *(v. testo 2 nell'allegato A)*.

Il Senato approva l'emendamento 9.209 (testo 2), identico al 9.211 (testo 2), e respinge l'emendamento 9.210.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.212.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Dichiara voto contrario all'emendamento 9.213 che, sopprimendo il comma 4, elimina sostanzialmente la possibilità di sanzionare le violazioni. Coglie l'occasione per sottolineare l'importanza dell'articolo 9 che, vietando la pubblicità, contrasta una visione commercialistica dell'avvocato e respinge un concetto malinteso di liberalizzazione della professione forense. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD)*.

ICHINO *(PD)*. Voterà contro l'emendamento perché reputa irragionevole eliminare le sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni. Coglie l'occasione per precisare che ciò che lo distingue dalla maggioranza non è una concezione commercialistica dell'avvocato, bensì una diversa considerazione del modo di garantire la qualità professionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.213.

PORETTI *(PD)*. Sollecita un voto favorevole all'ordine del giorno G9.200, che recepisce un'indicazione dell'Antitrust. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G9.200. Il Senato approva quindi l'articolo 9, nel testo emendato.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Se tutti i senatori sono d'accordo, chiede alla Presidenza di togliere la seduta dopo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, accoglie la richiesta. Passa all'esame dell'articolo 10 *(Formazione continua)*, ricordando che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 10.228, 10.232 e 10.0.200 e parere condizionato sugli emendamenti 10.200 e 10.233. Gli emendamenti 10.218, 10.220, 10.223, 10.227, 10.231, 10.237 e 10.239 sono stati ritirati.

PORETTI *(PD)*. In segno di protesta contro la scarsa considerazione di cui gode il disegno di legge di riforma della professione forense che viene inserito all'ordine del giorno per riempire dei vuoti nella program-

mazione dei lavori, rinuncia ad illustrare gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CARUSO *(PdL)*. Non condivide le considerazioni della senatrice Poretti: l'esame del disegno di legge procede lentamente perché la materia è complessa e un dibattito approfondito non può che giovare ad un disegno di legge il cui fine non è certamente la tutela di posizioni di privilegio. L'emendamento 10.209 mira a eliminare la disposizione che esclude dalla formazione continua gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Gli emendamenti 10.221 e 10.224 mirano a dettare una disciplina uniforme per gli avvocati che rivestano il ruolo di consigliere o assessore regionale o provinciale. L'emendamento 10.232 fa divieto agli ordini circondariali di offrire attività di formazione a titolo oneroso.

SACCOMANNO *(PdL)*. L'emendamento 10.234 che include anche le facoltà di giurisprudenza nel novero dei soggetti responsabili della formazione continua.

GALPERTI *(PD)*. Illustra l'emendamento 10.235 che ricomprende le università tra le istituzioni abilitate a impartire la formazione continua.

CARUSO *(PdL)*. Pur ritenendo che l'università debba essere coinvolta sia nella formazione specialistica sia nella formazione continua degli avvocati, ritiene che la sede propria per disciplinare questo aspetto sia l'articolo 38.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito dell'esame del disegno di leggo in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata corresponsione dei risarcimenti dovuti alle vittime di trasfusioni infette o di danni da vaccinazione obbligatoria

NEGRI *(PD)*. Preannuncia la presentazione di un'interrogazione sulla mancata corresponsione di risarcimenti a coloro che hanno subito danni in conseguenza di trasfusioni o somministrazione di emoderivati infetti o a seguito di vaccinazioni obbligatorie.

Sulla conclusione della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Rino Formica

DE FEO *(PdL)*. La vicenda giudiziaria di Rino Formica, durata ben diciassette anni, si è conclusa con la piena assoluzione. Si tratta dell'ennesimo episodio che testimonia la malagiustizia che ha caratterizzato un periodo della storia giudiziaria e politica del Paese, provocando enormi danni personali e politici. Si chiede se il magistrato che ha incriminato

Formica e che siede oggi in Parlamento sia turbato dalla sentenza. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Negri).*

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36).*
Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,40).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*** **(ore 9,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 12 maggio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per comprendere effettivamente come si intenda procedere con l'esame del disegno di legge sulla riforma della professione forense. In realtà, veniamo da un lungo periodo di sospensione della discussione e inoltre ci sono stati molti accantonamenti. Se non ricordo male, la stessa maggioranza ha fatto mancare il numero legale più volte nella precedente seduta.

Mi pare di capire che ci sia da parte del relatore e del rappresentante del Governo, che è intervenuto nei lavori della Commissione, anche un interesse ad alcune modifiche del testo e alla riproposizione di alcuni emendamenti. Non è possibile che il dibattito parlamentare in Aula si svolga così stancamente e in modo asfittico. Vorremmo prima avere cognizione delle proposte che il relatore intende avanzare, e rispetto a queste iniziare un confronto serio, visto che quello fatto in Commissione evidentemente non è bastato, e non basta neppure tutto quello che è stato fatto fino a questo momento.

Allora, se una seduta deve essere impegnata con l'esame del provvedimento come tappabuchi per mettere un pezzo di professione forense su cui si continua a discutere e non si va mai avanti, quando ben altri sono gli intenti del relatore e del Governo, pregherei loro di far conoscere esattamente all'Aula quali siano le proposte e se vi sia bisogno di qualche altro giorno. Dopo di che è necessario andare avanti sulla riforma dell'ordinamento forense in maniera quanto meno serrata, al fine di consentire una continuità nel nostro dibattito parlamentare che mi sembra senz'altro importante, visto che si deve rimediare a qualcosa che evidentemente è mancato in Commissione. *(Brusio).*

PRESIDENTE Mi scusi, senatrice Della Monica. Colleghi, non riesco a sentire esattamente cosa dice la senatrice. Vi invito per lo meno ad abbassare la voce.

DELLA MONICA *(PD)*. Il problema è questo. Mi pare che la discussione di questa riforma vada avanti non solo in modo asfittico, ma nel disinteresse di tutti, come dimostra il brusio in Aula. Me la prendo anche con il mio Gruppo, oltre che con la parte avversa.

Vorrei soltanto fare il punto della situazione insieme al Governo e al relatore per capire se oggi sia necessario fare questa seduta, in che termini la vogliamo fare, o se ci sia bisogno invece di altro tempo per presentare delle proposte di modifica, in modo da fissare un calendario che ci consenta di svolgere i lavori con una continuità logica. Infatti, inserendo continuamente l'esame di altri provvedimenti dimentichiamo anche il contenuto del precedente dibattito; siamo costretti a rimettere in discussione una serie di cose e davvero non mi sembra una maniera logica, corretta e ragionevole di lavorare.

Quindi, chiedo subito che il relatore voglia darci le sue comunicazioni al riguardo. Mi appello al Governo perché a sua volta esprima il suo parere sul punto, in maniera da rendere il dibattito più proficuo.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento della senatrice Della Monica.

Noi abbiamo esaminato gli emendamenti che sono stati presentati dall'opposizione e ne abbiamo individuato più di uno che merita attenzione e possibilità di accoglimento. Questo, però, non significa che i lavori si debbano interrompere, perché sono proposte che man mano potranno essere prese nella debita considerazione. L'aver apprezzato un numero sensibile di suggerimenti che provengono dall'opposizione – alla luce anche della congruità degli emendamenti presentati – non significa che bisogna fermarsi per una riflessione ulteriore. Su quei temi c'è certamente sintonia. Non è improbabile che nel corso del dibattito, da noi fortemente auspicato, possano emergere ulteriori valutazioni concordi.

Chiedo all'opposizione di rendersi conto che vi è grande attenzione sul provvedimento di cui discutiamo. Non vi è ragione oggettiva per la quale si debba interrompere l'*iter* di valutazione. Chiedo, quindi, di proseguire, perché ve ne sono tutte le ragioni.

Il relatore ha ipotizzato una serie di emendamenti, che sono in corso di stesura e che serviranno a rendere più armonico il disegno di legge rispetto alle proposte che dalla stessa opposizione sono state formulate. Mi pare quindi, ripeto, che concorrano tutte le ragioni perché si proseguano i nostri lavori. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo che la discussione debba essere oggi continuata. Non mi pare, infatti, che vi sia stanchezza da parte di nessuno. Vi è un dibattito piuttosto vivace su un argomento complesso, che richiede un confronto – così come è stato in Commissione – anche in Aula. Non mi sembra che questo confronto denoti stanchezze di sorta, ma un interesse per una riforma che è attesa da sessant'anni. Ritengo, quindi, che oggi occorra proseguire. Il confronto sarà serrato: ben venga, questo fa parte della logica parlamentare.

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo procedere con i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 8.218, presentato dal senatore Caruso, identico all'emendamento 8.219, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 8.220 vi è un invito al ritiro.

CARUSO *(PdL)*. Accolgo tale invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.221 e 8.222 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.209.

Sull'emendamento 8.224 la 5ª Commissione ha espresso un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'emendamento stesso. Senatrice Della Monica, accetta la riformulazione?

DELLA MONICA *(PD)*. Sì, riformuliamo l'emendamento nel senso indicato dalla 5ª Commissione.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.224 (testo 2), relativo al comma 3 dell'articolo 8, secondo me tocca uno dei punti più importanti e delicati della riforma: l'accesso alla professione, gli esami.

A tutti è noto che uno dei punti cruciali che attiene alla categoria dell'avvocatura, alla professione dell'avvocato, è quello del numero rilevante degli iscritti agli Ordini: abbiamo superato i 250.000. Il tema di cui dibattiamo, su cui ci auguriamo possa trovarsi una convergenza, è quello di dare una diversa dimensione, dignità e capacità politica al ruolo e alla funzione dell'avvocato, centrale in un processo rinnovato, che veda final-

mente – questo è il nostro auspicio – una giurisdizione all'altezza dei tempi e delle esigenze del Paese.

Ebbene, noi dobbiamo insieme, colleghi della maggioranza, trovare una via di uscita a quello che è un vero flusso inarrestabile di iscritti agli Ordini degli avvocati: 250.000 avvocati non possono essere del livello e della professionalità che il Paese oggi esige, anche e soprattutto per esigenze di carattere internazionale. C'è bisogno di selezionare: è prevista una formazione nuova, ma poi si prevede l'esame attraverso una commissione che, secondo l'articolo 8, viene designata dal Consiglio nazionale forense ed è composta comunque dai suoi membri, tra cui avvocati indicati dagli Ordini forensi, docenti universitari. Io non credo che ci possa essere una terzietà, cui pure fa riferimento la norma, se lo stesso Consiglio nazionale forense è quello che deve gestire la formazione e la costituzione delle commissioni d'esame.

Possiamo avere la terzietà togliendo al Consiglio nazionale forense la possibilità di nominare al suo interno sostanzialmente le commissioni. Proponiamo pertanto che presso il Consiglio nazionale forense le commissioni d'esame vengano istituite a livello distrettuale dal Ministero della giustizia e siano composte, secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore, per il quale viene richiesto il titolo di specificazione. Questi componenti commissari vengono individuati, secondo l'emendamento 8.224, da quelli segnalati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli degli Ordini territoriali, dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari. La terzietà può essere garantita solo nella misura in cui sarà il Ministro della giustizia a gestire questa fase delicatissima della composizione delle commissioni. Ricordo a tutti i colleghi come fino ad oggi è stata regolata la questione, soprattutto fino all'ultima riforma che ha previsto – io dico: in maniera abbastanza oculata – che gli esami si tengano in un distretto diverso da quello di appartenenza dei concorrenti. Ebbene, fino a qualche anno fa – ma continua oggi ad esserci un aspetto molto inquietante – i commissari erano gli stessi avvocati, in prevalenza, degli stessi distretti dove si presentavano gli aspiranti, e i vari studi risolvevano il problema assicurando, naturalmente, un facile accesso alla professione.

Con questo emendamento crediamo di poter contribuire al superamento di tale inconveniente, di cui dobbiamo liberarci. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.224 (testo 2).

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.224 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

LEGNINI *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

L'emendamento 8.223 (testo 2), presentato dai senatori Mazzatorta e Divina, è accantonato, poiché manca il parere della 5ª Commissione permanente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.225.

Verifica del numero legale

DONAGGIO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAGGIO *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

TOFANI *(PdL)*. Signora Presidente, io non posso votare perché sto aspettando che mi consegnino la tessera.

PRESIDENTE. Non c'è problema, senatore Tofani, gli assistenti stanno riconsegnando le tessere dei colleghi che erano assenti. Vi invito a prendere posto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,23).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 10,23)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.225.

Verifica del numero legale

DONAGGIO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAGGIO *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,47).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 10,47)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.225.

BIANCO *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.225, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.701, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.226.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signora Presidente, se mi consente vorrei apporre la firma a questo emendamento e fare una dichiarazione di voto per il Gruppo del Partito Democratico.

Intervengo su questo emendamento (ma avrei potuto farlo, con le stesse argomentazioni, su altre parti del provvedimento) perché siamo di fronte, anche qui, ad un tentativo di blocco all'ingresso nel settore della professione forense. Da una situazione di terzietà, neutrale, quale è quella attuale, si passa al Consiglio nazionale forense che fa l'esame e ammette alla specializzazione gli avvocati. Si tratta, cioè, dello stesso gruppo professionale che decide chi entra o chi deve restare fuori, a seconda di una situazione che evidentemente è valutata in termini soggettivi.

Il dispositivo in esame si aggiunge a una serie di altri dispositivi contenuti all'interno di questo disegno di legge – le barriere all'ingresso, le tariffe minime, il divieto alla costituzione di società di capitali – che rappresentano esattamente un insieme concettuale di limitazioni della libertà di mercato che abbiamo già sottolineato con gli ordini del giorno ma che si evidenziano palesemente in ogni passaggio del provvedimento. Tali limitazioni alla libertà di mercato in molte circostanze sono ormai vissute dagli stessi legali, dagli stessi professionisti come una limitazione, soprattutto per i giovani, all'esercizio libero della professione e molti avvocati ci fanno sapere in questi giorni che la limitazione all'apertura, per esempio,

di società di capitali li pone in difficoltà competitiva con gli studi stranieri o europei.

Da ultimo, vorrei fare una considerazione. Come sappiamo, il nostro Paese, data la sua scarsa propensione alla libertà dei mercati e alla concorrenza esterna e l'eccessiva protezione delle posizioni difese dagli Ordini o dal monopolio, presenta vizi di competitività ed è perciò meno dinamico e più facilmente sottoposto alla concorrenza straniera. Mi domando, quindi: su chi ricadranno i costi di un provvedimento di questo tipo? Ebbene, ricadranno su tutti gli operatori economici che, non godendo di alcuna protezione, si trovano nella condizione di dover competere sui mercati internazionali avendo, però, sulle spalle i mercati monopolistici e le rendite di posizione. A pagare saranno i cittadini, ma soprattutto i piccoli imprenditori, coloro che sono meno protetti e nella condizione di dover fare concorrenza con, però, tutti gli elementi che vi giocano contro.

Vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula sul fatto che se anche il provvedimento tutela la professione forense, il nostro Paese – come dimostrano i provvedimenti sull'economia e la finanza pubblica che tratteremo la settimana prossima – oltre a presentare vari difetti di sviluppo, ha soprattutto difetti relativi allo sviluppo dei mercati e alla loro libertà. Noi, introducendo nuovi vincoli alla libertà di mercato, alla concorrenza, che produrrebbe una maggiore efficacia ed efficienza del sistema, e introducendo nuovi costi per la parte più debole del sistema, che è quella che compete sui mercati internazionali senza protezioni corporative, stiamo lavorando contro onda.

Dunque, sostengo la posizione contenuta in questo emendamento in disaccordo con quella proposta nel disegno di legge. Ma concettualmente vorrei far comprendere che questo disegno di legge è fuori dal tempo e dallo spazio rispetto ad un mercato che dovrebbe essere libero. È più passato che presente, ma certamente non è futuro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.226, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD).* Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

L'emendamento 8.230 (testo 2) è momentaneamente accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 8.227, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.228.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.228, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Mi segnalano i senatori Segretari che dalla loro posizione si vede che qualcuno vota per qualcun altro. Per cortesia, evitatelo.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.229, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.700.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.700, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.231.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.231, presentato dalla senatrice Vicari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.232, presentato dal senatore Mugnai, identico all'emendamento 8.233, presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Poiché sull'emendamento 8.234 (testo 2) manca il parere della 5ª Commissione, esso viene accantonato. Conseguentemente, sono accantonati anche gli emendamenti 8.235, 8.236, 8.237, 8.238 e 8.239 e l'ordine del giorno G8.200, nonché la votazione dell'articolo 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, non do per illustrati gli emendamenti che ho presentato insieme ad altri senatori e continuo a rammaricarmi per il fatto che il senatore Pistorio e gli altri firmatari di molti emendamenti simili, se non identici, ai nostri continuino a non illustrarli, a non fare dichiarazioni di voto e quindi a non sostenere, in qualche modo, la posizione che hanno preso al momento del deposito degli emendamenti stessi.

In particolar modo, con il primo emendamento si può forse chiarire il senso di tutti quelli presentati all'articolo 9. Tale articolo – lo ricordo a tutti – si occupa della possibilità o meno per gli avvocati e gli studi legali di fare pubblicità, informazione. Il divieto e i limiti alla pubblicità riteniamo che non abbiano senso in Italia, anche per il fatto che la stessa pubblicità può arrivare da Paesi in cui limiti del genere non esistono. Come al solito, ci troviamo ad esaminare un articolo che cerca in qualche modo di alzare barriere e muri nel nostro Paese, quando poi quello che si impedisce che avvenga negli studi legali italiani in realtà entra dalla finestra, attraverso altri studi d'Europa che vengono in Italia a farsi pubblicità. Quindi ci troveremo persino nell'assurdo che uno studio legale italiano non può fare pubblicità nei giornali, nei mezzi di comunicazione che ciascuno ritiene più opportuni, mentre altri potrebbero farlo, per esempio degli studi legali stranieri (in particolar modo mi riferisco a studi che esistono proprio in Europa).

Sul punto credo che sia utile dare un'occhiata al *dossier* predisposto dal Servizio studi del Senato, che nella parte II fa una comparazione tra le discipline della professione forense in alcuni Paesi stranieri e nell'Unione europea, e in particolar modo esamina come è normata in questi Paesi la pubblicità. Se guardiamo, per esempio, all'Inghilterra e al Galles, si apprende che la pubblicità è possibile a condizione che non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale. Vige invece il divieto di effettuare visite a domicilio o telefonate non precedentemente richieste dal consumatore. Ma qui si aprirebbe uno spaccato, perché, lo dico per i paladini della *privacy* e della legge sulle intercettazioni, come sappiamo per aver affrontato la materia nei mesi precedenti, c'è la possibilità che le telefonate ed il *telemarketing* arrivino direttamente a casa. Limitiamolo pure per gli studi legali.

Il codice deontologico contiene poi una dettagliata disciplina dell'intestazione di tutta la corrispondenza. Si rimanda ad un codice deontologico per come farla o non farla, ma la legge non interviene nel vietare o, peggio, nel sanzionare. Invece nell'articolo 9 si prevedono il divieto e le sanzioni disciplinari, peraltro comminate dal Consiglio dell'Ordine. Un divieto un po' atipico, perché non è poi sanzionato dalla norma di legge, ma dalle sanzioni disciplinari del Consiglio nazionale forense.

E ancora, sempre a proposito di Inghilterra e Galles, la pubblicità non deve essere fuorviante o incompleta; non deve minare la fiducia del pubblico nella professione forense; non deve fare paragoni diretti o critiche di altri soggetti identificabili. Insomma, disciplinano, ma disciplina non vuol dire divieto, bensì regolamentazione. In Spagna, ai sensi dell'articolo 7 del codice deontologico, l'avvocato può pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità sia dignitosa, veritiera e corretta e che rispetti la dignità della persona. Chi vuole approfondire l'argomento lo può fare perché il *dossier* specifica cosa secondo il codice deontologico non debba essere fatto nella pubblicità. In Francia la pubblicità delle prestazioni professionali è disciplinata dal codice deontologico, che detta le regole generali, e da una decisione, che disciplina minuziosamente le forme di pubblicità ammesse e le indicazioni che è possibile far figurare su carta intestata, biglietti da visita e siti Internet dello studio. La pubblicità va sottoposta in via preventiva al Consiglio dell'Ordine. E si può tranquillamente andare avanti.

Invece il disegno di legge che stiamo esaminando ha perfino espunto dalla rubrica il termine «pubblicità», perché evidentemente esso mal si addice alla figura e alla professione forense. Quindi si può parlare soltanto più genericamente di «informazioni sull'esercizio della professione». Allora, con il comma 1 si spiega che «è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa». Ci mancherebbe altro che un avvocato non potesse dare informazioni sule sue modalità di esercizio della professione! Questo comma 1 è davvero un paradosso: o si dice una cosa ovvia, o si vuole dire-non dire che questa informazione, in realtà, è pubblicità, però, siccome il termine «pubblicità» deve essere espunto, allora non lo si mette.

Si prevede poi perfino un incredibile comma 2, che afferma che «il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico». Ovviamente tutta questa modalità per disciplinare, normare e prevedere non la pubblicità, ma l'informazione, viene comunque rimessa nelle mani del Consiglio nazionale forense, che deve determinare «i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione».

I nostri emendamenti hanno invece il coraggio di reintrodurre il termine, scacciato e cancellato, «pubblicità», che non credo sia un peccato. Non vedo assolutamente per quale motivo debba essere considerato quasi

come un affronto che un legale possa pubblicizzare il proprio lavoro, il proprio studio e, in qualche modo, anche con la pubblicità dare le informazioni per raggiungere un'ipotetica ed eventuale clientela.

Credo che l'emendamento 9.201 esemplifichi il tutto, proponendo di sostituire l'articolo con queste poche parole: «L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale». E poi, volendo, si potrebbe aggiungere un emendamento che interessa – stavolta davvero – non gli avvocati, ma i cittadini che si rivolgono agli avvocati. Infatti, anche il cittadino ha diritto di essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e di poter comparare le tariffe anche attraverso la pubblicità.

Bene o male, credo che l'informazione e la pubblicità in questo testo siano intese soltanto per l'avvocato, tanto che il CNF disciplina anche come l'avvocato deve dare le informazioni: non interessa che al cittadino arrivino delle informazioni e che a questo fine sia rivolto questo articolo. L'articolo 9, concernente l'informazione, deve essere rivolto al cittadino che deve essere raggiunto da essa, e non il contrario, ossia che l'informazione deve essere fatta su misura per quello che vuol dire o far arrivare l'avvocato al suo possibile utente. Credo che questo sia il senso di una legge.

* ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, la questione della pubblicità in materia di servizi legali è strettamente legata alla questione della specializzazione. In sostanza, si tratta di consentire che gli utenti ed i clienti possano sapere, capire e conoscere, anche in modo fine e puntuale, la qualità del servizio che viene offerto.

La maggior parte delle disfunzioni di un mercato di beni o di servizi è determinata da un difetto di informazione, di circolazione delle informazioni e da asimmetria informativa. Tutta la scienza economica moderna ci dice che perché i mercati funzionino meglio e garantiscano più adeguatamente la qualità del prodotto, del bene o servizio, occorre che si favorisca una piena circolazione delle informazioni. Ora, l'articolo 9 è ispirato invece fondamentalmente a diffidenza nei confronti della circolazione delle informazioni. Già usare il termine informazioni e non pubblicità indica che si vuole sottrarre questo particolare settore di produzione e offerta di servizi al principio generale, che è quello invece della libera circolazione delle informazioni.

È vero, c'è un problema di compatibilità con il decoro della professione, un problema di cui dobbiamo farci carico; ma occorre che ce ne facciamo carico non attribuendo al Consiglio nazionale forense o comunque ad un organo espresso dalla categoria il compito di mettere una cappa di piombo sulla circolazione delle informazioni. Il modo in cui si controlla il rispetto delle regole di deontologia professionale è quello di consentire che l'organo preposto al controllo veda anche preventivamente i termini in cui la pubblicità, l'informazione viene proposta e possa bloccarla se ci fosse una violazione del decoro professionale, ma il principio generale

deve essere quello della libertà e quindi anche la regola procedurale deve essere quella del silenzio-assenso, non del divieto preventivo.

Per soddisfare questa esigenza, l'emendamento da noi presentato, dopo aver sancito il principio di libertà e consentito all'avvocato di diffondere informazioni anche mediante Internet inserzioni sui giornali e altre forme di pubblicità, prevede che ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia stata già pubblicata.

Questo è il modo con cui si controlla la compatibilità con il decoro della professione senza impedire la circolazione delle informazioni. Una cautela particolare per questo genere di attività si giustifica, ma deve essere ridotta al minimo indispensabile per evitare che il divieto di circolazione delle informazioni ancora una volta significhi privilegio per gli studi già affermati, privilegio per il vecchio avvocato che è già conosciuto rispetto al giovane che vuole farsi conoscere.

Bisogna rendere più contendibili le posizioni professionali perché questo è l'unico modo in cui in questo campo si può applicare e rendere effettiva una regola meritocratica. Altrimenti, il termine meritocrazia è puro *flatus vocis*. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, nel corso dell'illustrazione dell'emendamento 9.210 illustrerò pure l'ordine del giorno G9.200, anche perché, come ricorderanno i colleghi, quando eravamo nella fase della discussione generale non erano ancora stati fissati i termini per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, per cui non ci è stata data la possibilità di illustrare molti dei testi che abbiamo presentato, il che credo la dica sufficientemente lunga sul modo in cui stiamo procedendo rispetto a questa riforma.

L'emendamento 9.210 vuole sopprimere il comma 3, il quale recita: «Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione».

Essendosi già soffermati su questo argomento la senatrice Poretti e, poco fa, anche il senatore Ichino, passerei direttamente all'illustrazione, dandone lettura, dell'ordine del giorno G9.200, sottoscritto, oltre che da me, dalle senatrici Poretti e Bonino e dai senatori Ichino e Sangalli, il quale affronta per l'appunto tali questioni: «Il Senato, premesso che: il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità degli avvocati prevedendo che »è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa« (articolo 9, comma 1); oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori parametri cui l'attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che »il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del presti-

gio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico«; considerato che, come evidenziato più volte dalle valutazioni dell'Autorità Antitrust sul testo sottoposto al Parlamento, la disciplina risulta restrittiva della concorrenza perché vieta ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l'utilizzo di toni elogiativi propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta un'importante leva concorrenziale» (sottolineo: concorrenziale) «a disposizione di qualsiasi tipo di professionista» (quindi, riteniamo, anche della professione forense). «È di tutta evidenza che la pubblicità comparativa è anch'essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e chiarezza», proprio perché consente trasparentemente e pubblicamente (chiaramente a pagamento) la possibilità di comparare due prodotti.

Condividiamo poi nell'ordine del giorno anche le osservazioni dell'Antitrust che si soffermano sull'utilizzo della locuzione «informazione» in luogo del termine «pubblicità», che risulta potenzialmente fuorviante e limitativo rispetto a tutto ciò che è contenuto all'interno di questo disegno di legge, in quanto non si esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario ai fini della promozione della propria attività, come avviene in altri Paesi (è stato più volte ricordato anche in sede di discussione generale e nei giorni scorsi), per esempio nel Paese degli avvocati per eccellenza, cioè gli Stati Uniti.

Tutto ciò premesso, i cinque sottoscrittori dell'ordine del giorno chiedono un impegno al Governo «ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust per quanto riguarda la disciplina della pubblicità da parte dei professionisti avvocati, e ad apportare in tal senso le opportune modifiche al testo».

Questo disegno di legge che stiamo riprendendo di settimana in settimana, anche con delle ellissi temporali che sono inspiegabili, ma che comunque avvengono, credo che abbia necessità di un ulteriore ripensamento. È stato più volte negato un ritorno in Commissione. Magari, grazie al dibattito in Aula, che riprendiamo in fase sistolica e diastolica, il provvedimento riuscirà ad essere arricchito da ulteriori considerazioni. Anche se non sarà accolto tutto quello che l'opposizione propone, si potrà ripensare nottetempo ad alcuni degli articoli che possono sempre essere emendati. Questa maggioranza ce ne ha dato più volte l'esempio con dei mini o maxiemendamenti che vengono creati in pochi minuti, ma che riparano talvolta a dei danni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MUGNAI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI *(PdL)*. Signora Presidente, credo che sia opportuno che l'Aula conosca esattamente ciò di cui stiamo parlando, tenuto conto dell'estrema delicatezza del tema.

L'articolo 9 è molto contenuto nella sua estensione e di agevole lettura, e testualmente recita: «1. È consentito all'avvocato dare informazioni

sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico.

3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare».

Ora, signora Presidente, onorevoli colleghi, se c'è un punto sul quale quest'Aula, nel corso di questo ormai piuttosto ampio, articolato e lungo dibattito, si è costantemente trovata d'accordo è l'assoluta indispensabilità che da parte degli avvocati, per l'estrema delicatezza delle funzioni a cui assolvono, vi sia un tassativo e rigoroso rispetto delle norme di carattere deontologico che presiedono all'esercizio della professione. Ripeto: tutto può essere detto relativamente alla stessa, ma certamente non può essere ridotta al rango di attività meramente commerciale o imprenditoriale.

Se così è, è evidente che, nel momento in cui da un lato si chiede il più tassativo e rigoroso rispetto di norme di carattere deontologico, aventi quale primario fine la tutela della collettività, parimenti non possono che essere gli organi a cui è deputato per legge che siano rispettati quei principi di carattere deontologico i titolari del compito di indicazione di quelle forme attraverso le quali deve essere data la comunicazione da parte degli avvocati delle modalità di esercizio della professione, che devono tener conto, tra l'altro, di quegli obblighi di riservatezza che non possono che essere connessi all'esercizio della professione medesima.

Questo non significa in alcun modo introdurre elementi limitativi di una concorrenza professionale che, ripeto, è concorrenza professionale e non imprenditoriale, né commerciale. Non si può, da un lato, chiedere che si rispettino principi deontologici tipici dell'esercizio delle attività libero-professionali e, dall'altro, pretendere acriticamente di imporre norme di carattere commerciale e imprenditoriale che attengono a tutt'altra materia. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Galperti).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Gelasio Caetani» di Roma, ai quali diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 11,25)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.200, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.206, 9.207, 9.208, 9.212 e 9.213.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 9.209, identico agli emendamenti 9.210 e 9.211.

Sull'ordine del giorno G9.200 esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200, identico all'emendamento 9.201.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signora Presidente, gli emendamenti 9.200 e 9.201 sono identici.

Vorrei far osservare all'attenta collega Poretti, che molto si è spesa per questo emendamento, che in realtà il risultato a cui si mira è assolutamente contraddittorio. Si pretenderebbe, infatti, che la pubblicità – termine a cui tiene molto, ma non è una questione nominalistica – debba essere non fuorviante (e fin qui si capisce), ma anche non incompleta. Ho un mio pensiero sul fatto della incompletezza della pubblicità: per poter essere completa la pubblicità dovrebbe essere raccolta in un fascicolo di una sessantina di pagine, dove ciascuno potrebbe e dovrebbe enunciare, per esempio, i propri successi professionali, ma anche i propri insuccessi, e avanti così all'infinito. Quindi, questo criterio di incompletezza è assolutamente incomprensibile. La volete così? Vietereste la pubblicità! Volete approvare questo emendamento? Fatelo!

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, non rispondo, altrimenti ci vorrebbero altre 60 pagine. Non ho capito però il parere del relatore relativamente agli emendamenti 9.210 e 9.211, identici all'emendamento 9.209. I due emendamenti si intenderebbero assorbiti qualora il senatore Caruso ritirasse l'emendamento 9.209?

PRESIDENTE. Senatore Perduca, sono identici tra loro, quindi vi sarà un'unica votazione. Non sono assorbiti.

Verifica del numero legale

PEGORER *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.202, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203, identico all'emendamento 9.204.

PERDUCA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.204, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.205.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. L'emendamento 9.205, brillantemente illustrato dal professor Ichino, trova a mio parere un grosso limite: non si può lasciare, a mio avviso, che il controllo sulla pubblicità, sull'informazione sia affidato ai singoli Consigli dell'Ordine, per evitare, evidentemente, una frammentazione. Infatti, un Consiglio dell'Ordine potrebbe operare in un senso e un altro in senso completamente diverso o significativamente diverso. Vi è bisogno di un controllo, di un regolamento che abbia possibilità di applicazione uniforme sul territorio nazionale. Questo mi pare il difetto fondamentale, ma non l'unico, dell'emendamento che ha come primo firmatario il professor Ichino.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Vorrei rispondere al collega Longo: il problema qui è essenzialmente deontologico. Se il Consiglio distrettuale dell'Ordine è competente a controllare che l'avvocato svolga la propria attività con correttezza e lealtà in relazione a tutti gli altri aspetti del codice deontologico non si vede il motivo per cui lo stesso Consiglio dell'Ordine che, oltretutto è più vicino ai fatti, non possa e non debba essere competente per il controllo sul decoro dell'informazione della pubblicità professionale.

Se il principio che regola la materia dovesse essere quello che lei ha qui enunciato, allora dovremmo sottrarre ai Consigli distrettuali dell'Ordine la competenza anche in materia disciplinare ordinaria e attribuirla in-

teramente al Consiglio nazionale. Non si può fare altrimenti perché si tratta in entrambi i casi di materia disciplinare.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, vorrei fare soltanto una precisazione di carattere tecnico-giuridico al senatore Ichino, perché il controllo preventivo richiesto nell'emendamento è contrario alla normativa europea in materia di pubblicità. Ho voluto aggiungere questa considerazione poiché lei, senatore Ichino, è sempre molto attento ai profili tecnico-giuridici. Esiste una proibizione europea relativa alle autorizzazioni preventive nella pubblicità.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. In sostanza, ci si dice che non è ammesso il controllo preventivo sulla pubblicità attivata dal singolo avvocato, perché l'Unione europea e i principi dell'*Antitrust*, che proteggono la libertà di informazione e di pubblicità, non lo tollerano; dunque, per rispettare meglio quei principi, si vieta interamente la pubblicità. Ma questo è paradossale! *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

Questo vorrebbe dire muoversi nella direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata dall'Unione europea, a quella che deve essere la bussola della nostra azione sul piano normativo. Tra i mali oscuri che impediscono al sistema Italia di crescere, tutti gli organismi internazionali indicano anche il difetto di concorrenza nei settori dei servizi all'impresa. Noi oggi stiamo confermando e rafforzando i vincoli alla concorrenza nei servizi alle imprese: perché la pubblicità, l'informazione libera, sono requisiti indispensabili perché la concorrenza possa operare. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MUGNAI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI *(PdL)*. Signora Presidente, mi scuso con i colleghi per quello che potrebbe sembrare una sorta di botta e risposta, ma che non vuole esserlo. Credo tuttavia che sia opportuno fare chiarezza su questo punto.

Intanto, credo che il rilievo fatto con amabile ironia dal rappresentante del Governo fosse da ricondurre esattamente in una dimensione meramente ironica nel ragionamento che si stava sviluppando.

Per quanto riguarda il resto, faccio presente che una cosa è dettare norme di carattere generale sulle modalità dell'informazione, un'altra è articolarne l'applicazione sul territorio in forma distrettuale. Sono due cose totalmente diverse, come lo sono i regolamenti che emana il Ministro della giustizia, che chiaramente attengono al funzionamento della giustizia su tutto il territorio nazionale, e le articolazioni territoriali della stessa quali le corti d'appello, i tribunali e quant'altro. Quindi, quel tipo di ragionamento mi pare assolutamente inconferente.

Tutto si può applicare ad una professione come questa fuorché una logica meramente e, devo dire, anche un po' beceramente «commerciale». Vi era la necessità di dettare determinate regole, che però, ripeto, non possono essere certamente quelle che regolano l'attività imprenditoriale o commerciale.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Siccome è stata invocata la chiarezza, non c'è maggiore chiarezza di quella garantita dal voto elettronico, che resta agli atti.

Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.205, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.206, identico all'emendamento 9.207.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, intendo fare una dichiarazione di voto, a meno che non intenda farla anche il senatore Pistorio, se ma volesse cimentarsi a sostenere l'emendamento che ha presentato; può comunque farlo, siamo di due Gruppi diversi.

L'emendamento 9.206 si propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 9, cominciando a introdurre le parole e la figura del cittadino. Come dicevo, l'emendamento prevede la sostituzione del comma 2; io però avanzo anche una proposta al relatore: potrebbe, lui ovviamente o il Governo, riformularlo in Aula o prevedere un comma aggiuntivo 2-*bis*. Potrebbe modificare il comma 2 espungendo la parolaccia «pubblicità». Credo però che iniziare a inserire almeno la parola «cittadino», se non si vuole usare il termine «consumatore» perché immagino che non starebbe bene nella riforma dell'ordinamento della professione forense, forse – lo dico come utente dell'informazione che si vuole in qualche modo disciplinare con l'articolo 9 – non sarebbe male. Chiedo al relatore di riflettere su questa mia proposta. Comprendo che di pubblicità non si parli, ma è anche un po' paradossale che si preveda e si disciplini come informare. Potrebbe bastare l'articolo 21 della Costituzione per garantire il diritto all'informazione. Ovviamente, l'informazione non è pubblicità: questo tutti lo sappiamo; la pubblicità non è mera informazione, però, come dicevo, a garantire il diritto all'informazione potrebbe essere sufficiente l'articolo 21 della Costituzione.

La nostra proposta intende sostituire il comma 2 dell'articolo 9, che recita: «Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico». Per quanto ci riguarda, tale norma è pleonastica, è qualcosa che non aggiunge e non toglie assolutamente nulla. Noi intendiamo sostituire tale comma con quello previsto nel nostro emendamento, dove si fa riferimento al cittadino, che «ha diritto ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

Ribadisco che se voleste togliere la parola «pubblicità» sarei ben disponibile, anche perché quello che aiuta davvero l'utente a scegliere, a selezionare, ad avvicinarsi ad uno studio legale piuttosto che a un altro è sicuramente la trasparenza delle informazioni che l'avvocato dà di sé, per esempio sui siti Internet, attraverso pubblicazioni nelle riviste e nei siti di interesse giuridico (ma non mi limiterei a questo), dove si riferiscono le iniziative giudiziarie intraprese con più o meno successo e dove si mettono a disposizione anche i propri atti legali, esponendosi al pieno giudizio della gente.

Si nega la possibilità di parlare della pubblicità, però poi, a ben guardare, quanti avvocati intervengono in trasmissioni televisive, radiofoniche, sui giornali a raccontare il loro operato e il loro lavoro rispetto a un processo, a una vicenda o a un'altra? Questo succede, però riguarda legali e professionisti affermati e famosi a cui si rivolgono persone che riescono a ottenere l'attenzione mediatica, della stampa. È ovvio che l'ultimo disgraziato che ha bisogno di un avvocato non otterrà certo una pagina sul giornale in cui il suo legale può esporre la sua difesa o spiegare come intende operare. *(Applausi ironici del senatore Chiurazzi. Commenti del senatore Izzo).*

Se i senatori si lamentano del tempo impiegato dai colleghi per illustrare i propri emendamenti, credo che quest'Aula potrebbe tranquillamente occuparsi d'altro.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, continui il suo intervento, la prego.

PORETTI *(PD)*. Del resto, ci sarebbero davvero tanti argomenti da esaminare. Ieri abbiamo elencato una sfilza dei diversi temi che avrebbero potuto interessare quest'Aula: abbiamo deciso di occuparci della riforma forense e quindi, semplicemente, sto al tema, come si dice, e utilizzo i tempi che sono previsti dal Regolamento.

Stavo dicendo che è utile per l'utente, per il cittadino, ottenere le informazioni da parte del professionista. Eppure, ancora oggi, nonostante i severi moniti liberalizzatori dell'Europa, non si riesce ad accettare una figura professionale e intellettuale che si possa davvero ritenere libera di esprimersi con un proprio sito, con la propria pubblicità, nonostante appunto l'intervento dell'Europa, che ha imposto la libera pubblicità e ha equiparato la professione legale all'attività di impresa, rendendo evidentemente possibile anche la pubblicità.

Rinnovo pertanto l'invito al relatore e al Governo a riformulare il parere o ad accantonare l'esame di questo emendamento, in modo che si possa introdurre questa norma a favore di chi potrebbe essere interessato alle informazioni che fornisce l'avvocato.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. L'accoppiata Poretti-Longo è perfetta!

LONGO *(PdL)*. Bravi, bravi! Senatrice Poretti, si rende conto la delegazione dei radicali nel Partito Democratico, così autodefinita, formata dalla senatrice Poretti, dal senatore Perduca e dalla senatrice Bonino, che questa volontà di pubblicità, così enfaticamente manifestata, crea in realtà un obbligo di pubblicità per gli avvocati? *(Commenti della senatrice Poretti)*. È così. Si stabilisce infatti che «il cittadino ha diritto ad essere

informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato»; dopo la congiunzione «e», si aggiunge «a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità». Ciò significa che, secondo questo emendamento, per la completezza della pubblicità, tutti gli avvocati dovrebbero pubblicizzare se stessi *(Commenti della senatrice Poretti)*, altrimenti il diritto di informazione del cittadino sarebbe reso inutile, sminuito.

Volete questo? Il mio voto è contrario.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Va bene che potere è volere, però mi pare che i due verbi rimangano abbastanza distinti.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.207, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.208.

LIVI BACCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI *(PD)*. Vorrei fare una dichiarazione di voto in favore dell'approvazione di questo emendamento, ma impiegherò pochi minuti per fare alcune considerazioni.

Anzitutto, credo che la seduta di questa mattina sia una sorta di tappabuchi, come l'ha definita la nostra Capogruppo in Commissione giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Rilevo che siamo arrivati all'articolo 9, su 66, cioè abbiamo esaminato circa un settimo del provvedimento e un quarto delle più di 200 pagine del fascicolo degli emendamenti, tralasciando quelli che sono stati accantonati perché manca il parere della 5ª Commissione.

Credo che in un periodo gravissimo per il nostro Paese stiamo giocando con il nostro ruolo. Questa è la sesta o la settima volta che ci riuniamo per affrontare l'esame del provvedimento sulla professione forense: non ho purtroppo la raffinatezza di linguaggio giuridico che è stata qui esibita da molti dei nostri colleghi, né sono caustico come il nostro illustre senatore Longo, però credo che vada veramente sottolineato che questo modo di procedere va contro la dignità di questo Senato. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*. Va contro la dignità della professione forense, che ha diritto ad avere una legge di riforma ben fatta ed esaminata con continuità di attenzione dal Parlamento. Va contro la dignità di noi senatori, che non siamo pecore a comando, ma persone pensanti. Io credo che qui si stia giocando con la dignità di questo Senato! *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*.

In conclusione, riprendendo un suggerimento dell'illustre senatore Longo: se vogliamo portare avanti la riforma della professione forense, calendarizziamola per lunedì, martedì e anche mercoledì 2 giugno e leviamola dal calendario di questo Senato che deve affrontare la crisi economica, i rimedi per la crisi e molte altre cose fondamentali per il nostro futuro. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Possa)*.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.209, identico agli emendamenti 9.210 e 9.211, c'è un invito al ritiro da parte del relatore. Senatore Caruso, intende accoglierlo?

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, sono disponibile a ritirare questo emendamento, non perché sia stato e sia convinto dell'utilità di farlo, ma perché non è certamente una questione di importanza capitale. Peraltro, in tutta presumibilità la mia decisione non sottrarrà il tema all'Aula, posto che altri colleghi hanno presentato proposte analoghe.

Intervengo, però, signora Presidente, perché vorrei chiedere al Governo e al relatore di riconsiderare la loro indicazione. Non sono un grande esperto di concorrenza, che pure viene evocata in quest'Aula, per quanto riguarda questo disegno di legge in particolare, in maniera ricorrente. Da cittadino, da osservatore, mi chiedo a volte se certe copertine di giornali, di periodici, di quotidiani che recano a tutto campo l'immagine di illustri avvocati lavoristi, per non parlare dei matrimonialisti (vi sono innumerevoli casi), così come le «ospitate» – per usare un brutto termine – nelle trasmissioni televisive (dai *talk show* alle trasmissioni sportive sono sempre presenti i soliti avvocati) non denotino una carenza di concorrenza o non siano forse un eccesso di concorrenza sleale. *(Applausi dei senatori Perduca e Magistrelli)*. Francamente non l'ho mai capito appieno, e tuttavia me ne sto facendo una ragione.

Con riferimento però al problema della pubblicità, così come è riportato nella nicchia dell'articolo che lo prevede, io credo di dover fare una riflessione: nel momento in cui è stato affermato il principio del diritto – e non solo del diritto, ma anche dell'opportunità – alla pubblicità, ritengo che poi il tutto debba essere riportato al sistema, nel senso che, stabilito che si può e stabilito che si può avendo presenti alcuni limiti di carattere deontologico (come pure è stato opportunamente ricordato), saranno poi gli addetti ai lavori, cioè l'*Authority* che di pubblicità si occupa, a regolare il sistema. Con una particolare attenzione, onorevole relatore e rappresen-

tante del Governo, ad un punto che è contenuto nel comma 3: la regolazione degli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

Ritengo non opportuno affidare al Consiglio nazionale forense la regolazione di questo aspetto, quantomeno, perché rischia di determinare delle conseguenze e delle soluzioni totalmente asistemiche. E questo sì, richiamando la premessa che ho fatto sulla mia confessata incompetenza alla questione, a forte rischio di violazione grave di sistemi che assicurano la concorrenza in punti centrali della nostra convivenza.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, naturalmente gli argomenti introdotti dal senatore Caruso meritano una riflessione.

Lo spirito dell'articolo del quale discutiamo è proprio quello di consentire all'organo apicale dell'avvocatura, all'organo istituzionale dell'avvocatura, la regolamentazione di questo fenomeno nuovo per l'attività degli avvocati: la pubblicità. È ben vero che forme di pubblicità indiretta molto spesso recano vantaggi a soggetti che poi non ne hanno particolare bisogno (perché le prime pagine delle copertine, ove mai rappresentassero l'immagine di un avvocato, rappresenterebbero l'immagine di un avvocato noto e apprezzato che, appunto, si è guadagnato le prime pagine nel corso della sua carriera), però la novità dello strumento impone attenzione, rigore. Impone che vi sia un organismo che dia indicazioni. Il CNF – è questa la valutazione che è stata fatta –potrà naturalmente modificare (proprio perché è depositario di questa facoltà), nel corso dei tempi che verranno, le indicazioni di opportunità che darà in un primo momento, quando questa legge finalmente – ce lo auguriamo, professor Livi Bacci – entrerà in vigore. Inibire tale possibilità di controllo in questa fase particolare, quando non vi è dimestichezza con lo strumento, non mi parrebbe opportuno.

Vorrei ricordare all'Aula alcune singolari – chiamiamole così – ipotesi pubblicitarie che abbiamo avuto modo di notare nel momento in cui entrò in vigore la legge Bersani. Alcuni avvocati, ad esempio, si proponevano immaginando impegni economici molto più contenuti rispetto a risultati che sarebbero stati certamente conseguiti, ed altro ancora.

È opportuno che vi sia uno strumento di controllo, un organo di controllo. Ed è per questa ragione che, pur comprendendo appieno le argomentazioni sottili, intelligenti del senatore Caruso, sono costretto a mantenere il mio parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, comprendo l'esigenza manifestata dal senatore Caruso.

Vorrei però ricordare a me stessa che il comma 3 dell'articolo 9 è stato introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione accogliendo un emendamento, e lo abbiamo fatto in base ad un ragionamento. Ci siamo cioè posti il problema di come la pubblicità o l'informazione possa essere attuata dai vari avvocati, e ci siamo chiesti se era possibile che un Consiglio dell'Ordine ritenesse lecito un determinato comportamento secondo un'interpretazione del codice deontologico e un altro Consiglio dell'Ordine, magari di una città diversa, lo ritenesse invece illecito, sempre in base ad una interpretazione del codice deontologico.

Proprio per uniformare, o nel tentativo di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le modalità di trasmissione della propria immagine, della pubblicità e dell'informazione, abbiamo ritenuto necessario che vi fosse un organo superiore come il CNF a dettare regole uguali per tutti. È stata questa l'esigenza avvertita.

Forse al comma 3 dell'articolo 9 si potrebbero omettere le parole «gli strumenti», lasciando «le modalità dell'informazione». Ripeto, però: l'esigenza era quella appena indicata, e a me sembra vada nella stessa direzione delineata dal senatore Caruso.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, sono d'accordo con la proposta del Governo: possiamo espungere le parole «e gli strumenti». Pertanto, il comma 3 dell'articolo 9 reciterebbe nel modo seguente: «Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione». Credo che nell'espressione «modalità» sia assorbito anche il termine «strumenti».

PRESIDENTE. Senatore Caruso, le chiedo se ha ancora intenzione di ritirare l'emendamento 9.209.

CARUSO *(PdL)*. Presidente, il mio è stato solo un ragionamento. Faccio quello che il relatore preferisce: posso ritirare l'emendamento come accettarne la modifica proposta.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Se ho ben capito quanto ci ha testé detto la rappresentante del Governo, c'è bisogno di ragionare un attimo sulla questione e raggiungere una soluzione che può richiedere anche una riscrittura del comma 3.

Dal momento che non siamo in una stretta temporale che ci costringe a fare a tutti i costi, in questo momento e in questa sede, un'operazione evidentemente difficile, propongo di fermarci per un momento, darci il tempo per riflettere sulla formulazione migliore. Non credo che la sospensione del voto su una questione così delicata e importante possa compromettere l'itinerario della legge.

Non facciamo pasticci. Prendiamoci il tempo necessario e voteremo nella prossima sessione dedicata a questo argomento.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accetta la proposta del Governo e del relatore o mantiene ferma la sua precedente intenzione?

CARUSO *(PdL)*. Accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, le chiedo se anche lei intende accettare la proposta del Governo.

PORETTI *(PD)*. Mantengo la versione originale dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Burgaretta Aparo, le rivolgo la stessa domanda.

BURGARETTA APARO *(Misto-MPA-AS)*. Accetto la modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Procediamo in primo luogo alla votazione dell'emendamento 9.210, in quanto tendente a sopprimere l'intero comma 3.

Metto ai voti l'emendamento 9.210, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.209 (testo 2), presentato dal senatore Caruso, identico all'emendamento 9.211 (testo 2), presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.212.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.212, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.213.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signora Presidente, colleghi senatori, nell'esprimere il voto contrario sull'emendamento 9.213, approfitto per dire che nel pur lento, ma importante, progredire dell'esame di questa rilevante legge, non è tempo perduto sottolineare e solennizzare in qualche modo la conclusione dell'esame dell'articolo 9. È molto importante ed è molto emblematico, in quanto raccoglie discussioni di anni, più che di mesi, e si arriva ad una conclusione assai significativa.

Naturalmente non può essere soppresso il comma 4, che è quello che prevede la sanzione («L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare»), altrimenti le precedenti statuizioni non avrebbero sanzione e non avrebbero vigenza ed efficacia. Ma in questo articolo 9 finalmente si stabilisce prima di tutto, e non è questione terminologica, che non è dato fare pubblicità. È molto importante che questo concetto rimanga estraneo al mondo dell'informazione riguardo alla professione forense. Si stabilisce, sono le prime due parole del comma 1 dell'articolo, che «È consentito» – è dunque una facoltà – esercitare questa possibilità di informazione, ma non già si stabilisce un obbligo al quale sarebbe correlato un diritto degli interlocutori, di coloro che forniscono la prestazione forense.

Il principio fondamentale di questa legge e di questo articolo è il seguente: si intende che l'avvocato, che il professionista, nella sua consistenza, nella sua dignità, nella sua figura, nella sua rispettabilità acquisisca clientela in virtù di una qualità che si afferma, si dimostra, si propaga, anche si comunica, ma non in virtù di una pubblicità promozionale. È coerente da parte di coloro che hanno una visione commercialistica della pro-

fessione, di una falsa liberalizzazione introdotta nella materia, sostenere la volontà di fare *promotion*, di acquisire clientela non tanto per il buon nome o per la dignità o la comprovata capacità o qualità del professionista, ma per lo sforzo pubblicitario. Sono gli stessi che andavano sostenendo le società di capitali e gli investimenti economici a questo riguardo, come regola fondamentale. Infatti, una società di capitali ben può investire grandemente sulla pubblicità per l'appunto, a prescindere dalla qualità, dalla dignità e dall'attendibilità professionale del professionista o dei professionisti che dovrebbero essere promossi. Lo riconosco, senatore Ichino e altri, che vi è una coerenza nel vostro atteggiamento, ma è giustamente contraria al principio informatore di questa legge.

Vedete, c'è stata un'osservazione che in effetti ha colto un fenomeno reale: si dice che sono sempre quei pochissimi avvocati che vengono invitati ai *talk-show* o alle trasmissioni oppure che vedono riportata la propria immagine o le proprie parole sui grandi mezzi di informazione. Lo so, questo sì, questo è vero, ma non riguarda solo la professione forense. Allora che dire del mondo della politica, in cui 15 persone sono tutte le sere sui telegiornali e le altre navigano nella onorata sconosciutezza? E così in tanti altri settori della vita pubblica, addirittura con interrelazioni tra l'uno... *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. ...o l'altro settore, ma di questo non dobbiamo fare carico al ceto forense o ad altro ceto professionale. Semmai ne dobbiamo far carico ai mezzi d'informazione, al sistema della comunicazione pubblica e dell'informazione, che rivendica sempre la propria libertà, ma in realtà va soggetto a regole tutt'altro che deontologiche nel disciplinare la propria attività.

L'articolo 9 è pertanto molto importante e rappresenta una tappa significativa nella riforma dell'ordinamento forense e la sintesi di un grande sforzo su un terreno di valori che non è delimitabile o disciplinabile con indici geometrici o aritmetici, ma lo è in termini di principi e di criteri. È quindi giusto che sia il CNF a disciplinare in maniera omogenea i criteri e le modalità di applicazione.

È importante che respingiamo l'emendamento 9.213, ma soprattutto che approviamo l'articolo 9 nella sua interezza. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).*

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico vota contro l'emendamento 9.213 per l'ovvio motivo che l'eventuale violazione di norme poste in questa materia, se privata della sanzione disciplinare, non avrebbe alcun senso.

Occorre però precisare che ciò che distingue la posizione del nostro Gruppo da quella della maggioranza su questa materia non è la concezione commercialistica o non commercialistica della professione, ma soltanto il fatto che voi avete la pretesa che si possa garantire per decreto la qualità della professione forense, mentre noi siamo convinti che in tutta la storia dell'economia su questo pianeta non si sia mai trovato altro sistema per garantire la qualità delle prestazioni, dei servizi, di ciò viene offerto e acquistato, se non la libertà di circolazione delle informazioni in proposito.

Voi state limitando la libertà dell'informazione e, di conseguenza, la possibilità di miglioramento e di controllo sulla qualità delle prestazioni forensi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.213, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, si può concludere la votazione?

PRESIDENTE. Non posso chiudere la votazione, perché il senatore Segretario sta ritirando delle schede.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.200.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo brevemente anche per sfatare il mito che io prendo tempo e mi soffermo troppo sugli emendamenti. *(Commenti dal Gruppo PdL).* Guardate che questo giochino lo volete voi! Sia chiaro! Quando fate mancare il numero legale, la colpa dovete cercarla in casa!

LONGO *(PdL)*. Gioca pure!

PORETTI *(PD)*. Chiedo il voto a favore dell'ordine del giorno G9.200, perché riporta esattamente le raccomandazioni dell'*Antitrust* e non di un partito d'opposizione o di qualche scalmanato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Signora Presidente, sempre che vi sia il consenso della Presidenza, di tutti i Gruppi e dell'Assemblea, chiedo, apprezzate le circostanze, se dopo illustrazione degli emendamenti all'articolo 10 è possibile concludere i lavori antimeridiani dell'Aula.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo solo per preannunciare che illustrerò via via gli emendamenti presentati in fase di dichiarazione di voto, perché questo modo di procedere è la cartina di tornasole del fatto che questo provvedimento lo si tiene come riempipista, come si direbbe in gergo da discoteca, quando non si sa cosa fare e si vuole fare finta che il Senato lavori anche il giovedì mattina. Si poteva votare, ad esempio, la ratifica della convenzione sugli animali da compagnia: è un provvedimento pronto, che aspetta da Natale che ci si degni di esaminarlo in Aula. Invece non lo si vuole fare e si preferisce occupare il tempo dell'Aula del giovedì mattina facendo finta di procedere con l'esame di questo disegno di legge.

Mi presto fino ad un certo punto al gioco di utilizzare dieci minuti per l'illustrazione degli emendamenti o per le dichiarazioni di voto. In questo momento, anzi, non mi presto e rinvio le mie dichiarazioni, emendamento per emendamento, alla prossima seduta. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, non ho le capacità di tattica parlamentare della collega e quindi, da banale lavoratore di questo Senato, illustro gli emendamenti che ho scritto e proposto all'attenzione dei colleghi.

Considerato che con il mio intervento non occupo tempo di altri, ne approfitto per sottolineare che si è detto che questi lavori proseguono faticosamente e in maniera non dignitosa per il Senato e per coloro che praticano la professione forense. Non mi sembra vera né l'una né l'altra cosa. Il disegno di legge al nostro esame è molto complicato e non risponde alle

necessità di quegli avvocati che occupano posizioni di privilegio per loro qualità o loro fortuna nell'ambito della professione che svolgono: in questo momento i lavori del Senato sono dedicati all'esame di un disegno di legge dedicato a decine di migliaia di avvocati che, con onestà e dedizione, quotidianamente svolgono il proprio lavoro, per sé, per le proprie famiglie e per i propri clienti. Credo che a loro debbano essere dedicate parole e tempo generoso da parte del Senato, al di là dei tatticismi posti in essere e dei ruoli di opposizione e di maggioranza. Essersi intrattenuti a ragionare sull'articolo 9, che potrebbe sembrare marginale ma che, come ha giustamente detto il senatore Benedetti Valentini, tale non è, credo sia una testimonianza plastica di questo argomento.

L'articolo 10 si dedica alla formazione permanente, che è un argomento che, in generale, occupa i nostri lavori in più di un ambito. Ho proposto alcune modifiche, la prima delle quali al comma 2, con l'emendamento 10.209, perché credo che non debbano sottrarsi alla formazione permanente gli avvocati iscritti negli albi speciali per il patrocinio davanti alla suprema Corte di cassazione. Non ve ne è una ragione apprezzabile e, all'opposto, credo che il praticare la professione davanti alla suprema Corte imponga una formazione specialistica e particolare e forse, in alcuni casi, superiore a quella generalista richiesta ad ogni avvocato.

Gli emendamenti 10.221 e 10.224 propongono al relatore, al Governo e ai colleghi di rimuovere un'aporia che mi sembra essere contenuta nel testo, dal momento che la norma propone che siano esentati dagli obblighi di formazione i consiglieri regionali, e non già gli assessori regionali. Se il metro per l'esonero è quello dell'impegno che l'amministratore pubblico profonde in tale versante della sua attività, credo che sia indubitabile che quella degli assessori regionali sia un'attività di gran lunga assorbente.

Signora Presidente, vorrei infine illustrare l'emendamento 10.232, che sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 10. Per tornare all'inizio della mia illustrazione, oggi si parla di formazione permanente in numerosi ambiti e aleggia il sospetto che sia una nuova attività, un *new business* che si è affacciato anche e soprattutto all'interno delle nostre professioni. Credo che i Consigli degli Ordini e coloro che ricoprono ruoli istituzionali nell'ambito delle professioni debbano essere necessariamente posti al riparo dalla possibile trasformazione del loro alto ruolo in un'attività di carattere commerciale, paracommerciale o fiancheggiatrice di attività commerciali. Questo è un emendamento di principio, e vorrei dire anche di rango etico (forse abusando del termine), che raccomando all'attenzione dei colleghi, del relatore e del Governo.

SACCOMANNO *(PdL)*. Signora Presidente, l'emendamento 10.234 richiama quanto previsto dall'articolo 8 in tema di formazione specialistica. Ritengo che, anche per un problema di *drafting*, dovremmo assolutamente richiamare, in ambito di formazione, la necessità che la facoltà di giurisprudenza sia inclusa in questa norma. Mi è stato detto che anche i relatori hanno ipotizzato la possibilità di inserirla con un nuovo emendamento.

Al di là dei suggerimenti del senatore Longo, assolutamente giusti, soprattutto nell'ambito della formazione specialistica (abbiamo già discusso di questa inclusione), ritengo che anche nell'ambito della formazione continua e senza fini di lucro (come viene dichiarato nel comma), l'università dovrebbe essere un luogo privilegiato, come accade per tutti gli altri contesti poc'anzi richiamati dal senatore Caruso della formazione continua di medici, psicologi e altri professionisti che è prevista dalla legge. L'università è un luogo privilegiato di formazione che mi sembra non possa essere escluso dall'alveo di attenzione di questo provvedimento.

GALPERTI *(PD)*. Signora Presidente, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni sull'emendamento 10.235, identico a quello appena illustrato dal senatore Saccomanno, rimandando alle osservazioni fatte in sede di discussione sulle specializzazioni.

Credo che con «altri soggetti» possa evidentemente intendersi anche l'università e nella fattispecie la facoltà di giurisprudenza, ma il nostro intendimento è quello di porre l'università, e le facoltà di giurisprudenza, in tema di formazione, su un livello diverso rispetto agli altri soggetti. È una modifica non solo formale, ma tesa a coinvolgere in questa esplicitazione di attività (non obbligatoriamente, ma come scelta di apertura e condivisione dei processi formativi), l'università, ed in particolare le facoltà di giurisprudenza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARUSO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, se è terminata l'illustrazione degli emendamenti e se altri colleghi non desiderano intervenire sul punto, vorrei, se lei me lo consente, intervenire su questi ultimi due emendamenti illustrati dal senatore Saccomanno e dal senatore Galperti.

Non sono contrario a questa specificazione. Si tratta di un argomento che avrei voluto trattare quando è stato affacciato con riferimento alla formazione specialistica. Sono assolutamente d'accordo, non contrario, al fatto che l'università sia coinvolta in questo contesto, anzi direi che sono favorevole, mi sembra una cosa logica. Credo che, però, ogni cosa debba essere collocata al suo posto.

Ricordo ai colleghi che l'articolo 38 del disegno di legge, che va esaminato nel suo complesso (come tutte le proposte di legge meritano che sia fatto), si occupa specificamente di questo, cioè delle relazioni tra il Consiglio nazionale forense, gli Ordini e le facoltà di giurisprudenza. Ritengo che quella sia la sede propria per inserire una disposizione di questo tipo, affinché la legge che risulterà dai nostri lavori abbia buoni e opportuni vocaboli e armonie interne. Credo che gli avvocati e la professione

forense meritino anche questo: una buona qualità di formazione legislativa.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata corresponsione dei risarcimenti dovuti alle vittime di trasfusioni infette o di danni da vaccinazione obbligatoria

NEGRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI *(PD)*. Signora Presidente, a ciò che dirò oggi seguirà subito un'interrogazione ad opera del vice presidente Bosone e di altri esponenti della Commissione sanità.

Voglio fare semplicemente cenno ad un caso emblematico, alla vicenda di una signora di Mondovì, Bertone Daniela, ma ce ne sono molti altri. A molti cittadini il Ministero della salute riconosce diritti per complicanze irreversibili derivate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati. Questi cittadini hanno deciso di accedere alla transazione di cui alla legge n. 244 del 2007 e aspettano che siano riconosciuti i loro diritti e le tante spese legali che in dieci, quindici, venti anni hanno dovuto sostenere. Il Ministero acconsente a che questi cittadini accedano e riconosce che hanno vinto la causa, ma, detto questo, scende poi il silenzio più drammatico degli uffici. Questi cittadini oscillano tra i loro legali e inutili telefonate al Ministero. Finalmente, magari dopo vent'anni, gravemente ammalati, viene loro riconosciuto un diritto e, beffa nel riconoscimento del diritto, non accade nulla. Ho citato il caso della signora Bertone di Mondovì, ma da moltissime parti in Italia ci giungono le stesse segnalazioni.

Seguirà un'interrogazione, e speriamo che questo possa sveltire la grigia burocrazia e forse la difficoltà del finanziamento, anche se la copertura del fondo è avvenuta.

Sulla conclusione della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Rino Formica

DE FEO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FEO *(PdL)*. Signora Presidente, apprendo dai giornali che un personaggio, un galantuomo, otto volte ministro, socialista, Rino Formica, è stato finalmente assolto dopo 17 anni di processo. Sedeva nel nostro Parlamento, come siede nel nostro Parlamento la persona a cui si devono le

iniziative giudiziarie che hanno portato ad una assoluzione per non aver commesso il fatto.

Non è il solo caso di gravissima malagiustizia che ha toccato la politica italiana: 17 anni ha atteso per essere assolto Rino Formica, 17 anni ha atteso per essere assolto Calogero Mannino. La loro vita è stata totalmente distrutta, perché un uomo che aveva 66 anni adesso ne ha 84; ha, sì, la soddisfazione di essere stato assolto, ma sono stati 17 anni di gogna. Il suo non è stato un caso personale, ma ha coinvolto migliaia di politici e ha distrutto non solamente due grandi partiti italiani, ma anche quelli di liberali, repubblicani e socialdemocratici, per malagiustizia. Tutte le accuse contro Rino Formica si sono rivelate inconsistenti.

Qui, in quest'Aula, siede la persona che ha portato avanti quelle accuse. E mi domando se quella persona oggi senta la necessità non dico di pentimento, ma almeno di turbamento per aver distrutto la personalità di Rino Formica e per averlo tenuto fuori dalla politica, che era la sua vita, per 17 anni. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Negri).*

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,28).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601-711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Accantonato

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c),* organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.

10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti

anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.

EMENDAMENTI 8.218 E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.218
CARUSO
Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.219
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 8.218

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.220
CARUSO
Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* Le caratteristiche dei corsi di formazione continua nelle materie specialistiche che sono organizzati con cadenza annuale dai soggetti di cui alla lettera *c)*.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

8.221
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso dall'approvazione dell'em. 8.209. Cfr sed. 378

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore alle 100 ore di formazione complessiva. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso la sede designata dal CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati in-

dicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.».

8.222
CARUSO
Precluso dall'approvazione dell'em. 8.209. Cfr sed. 378

Al comma 3, sostituire le parole: «Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito» *con le seguenti:* «I percorsi formativi di cui alla lettera *b)* del comma 2 non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. Al termine».

8.224
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
V. testo 2

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «presso il CNF» *e sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

8.224 (testo 2)
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «presso il CNF» *e sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Le commissioni d'esame sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

8.223 (testo 2)

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» *con le seguenti:* «presso il Consiglio dell'Ordine avente sede nelle città capoluogo del distretto della Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

8.225

D'ALIA

Approvato

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «da avvocati indicati» *aggiungere le seguenti:* «dallo stesso CNF e».

8.701

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da magistrati», *inserire le seguenti:* «a riposo».

8.226

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI, SANGALLI (*)

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.230 (testo 2)

VICARI

Accantonato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo il detto aggiornamento, nonché le particolari modalità cui l'avvocato specialista è tenuto al generale aggiornamento professionale a norma dell'articolo 10. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» *aggiungere le seguenti:* «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5»,

e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» *aggiungere le seguenti:* «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

8.227

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF» *con le seguenti:* «, nelle materie oggetto di specia-

lità, secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 10.».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

8.228

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «con regolamento del CNF» *con le seguenti:* «con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza».

8.229

D'ALIA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «del CNF» *con le seguenti:* «adottato ai sensi dell'articolo 1 previo parere del CNF e delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo».

8.700

IL RELATORE

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «organizzano con cadenza annuale», *inserire le seguenti:* «, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

8.231
VICARI
Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo supera mento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, sentite le associazioni di cui al comma 9.».

8.232
MUGNAI
Approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera *c)*».

8.233
D'ALIA
Id. em. 8.232

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) L'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) Lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) Lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) Lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) L'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) Le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera *c)*.».

8.234 (testo 2)
CARUSO
Accantonato

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di 2 discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono di-

spensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

8.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

8.236

D'ALIA

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

8.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» *con le seguenti:* «da almeno quindici».

8.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» *con le seguenti:* «comma 3».

8.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

G8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Accantonato

Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico.

3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.200

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Pubblicità)* – 1. L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale».

9.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 9.200

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Pubblicità).* – L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale».

9.202
D'ALIA
Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È consentito all'avvocato dare pubblicità sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non ingannevole».

9.203
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e non comparativa» *con le seguenti:* «anche attraverso la pubblicità».

9.204
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 9.203

Al comma 1, sostituire le parole: «e non comparativa» *con le seguenti:* «anche attraverso la pubblicità».

9.205
ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, MARINO Ignazio, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI, PERDUCA
Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata».

9.206
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e le qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

9.207
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 9.206

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato nonché a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità».

9.208
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'avvocato, in funzione del conferimento dell'incarico e durante l'espletamento dello stesso, è tenuto a fornire al cliente adeguata informativa sui contenuti della prestazione professionale e sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.

2-*ter*. L'avvocato può indicare il titolo, l'abilitazione all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, nonchè le specializzazioni conseguite ai sensi dell'articolo 8; è inoltre consentita l'indicazione dei settori di attività effettivamente svolta, nei limiti e nelle forme previste dal codice deontologico».

9.210
PERDUCA, PORETTI, BONINO
Respinto

Sopprimere il comma 3.

9.209
CARUSO
V. testo 2

Sopprimere il comma 3.

9.209 (testo 2)
CARUSO
Approvato

Al comma 3 sopprimere le parole: «e gli strumenti».

9.211
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
V. testo 2

Sopprimere il comma 3.

9.211 (testo 2)
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 9.209 (testo 2)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e gli strumenti»

9.212
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI
Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «il CNF» *con le seguenti:* «Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali, le associazioni maggiormente rappresenative individuate dal Congresso nazionale forense e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale,».

9.213
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Sopprimere il comma 4.

G9.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità degli avvocati prevedendo che «è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa» (articolo 9, comma 1);

oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori parametri cui l'attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che «il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico»;

considerato che:

come evidenziato dalle valutazioni dell'Autorità Antitrust sul testo sottoposto al Parlamento, la disciplina risulta restrittiva della concorrenza perché vieta ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l'utilizzo di toni elogiativi propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta un'importante leva concorrenziale a disposizione del professionista. È di tutta evidenza che la pubblicità comparativa è anch'essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e chiarezza;

l'Antitrust osserva inoltre che l'utilizzo della locuzione «informazione» in luogo del termine «pubblicità», risulta potenzialmente fuorviante e limitativo, in quanto non esplicita con chiarezza la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario ai fini della promozione della propria attività,

impegna il Governo:

ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust per quanto riguarda la disciplina della pubblicità da parte dei professionisti avvocati, e ad apportare in tal senso le opportune modifiche al testo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo l17 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

EMENDAMENTI

10.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 10.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal D.lg.vo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presuppone il possesso di particolari competenze.

2. L'inadempimento dell'obbligo di formazione permanente non rileva ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, ma costituisce violazione deontologica.

3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, i docenti universitari

e i ricercatori universitari confermati per le materie giuridiche di loro competenza.

5. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi,sia che si tratti di enti o istituzioni pubbliche che di soggetti privati.

6. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto

legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF e gli ordini territoriali assicurano le intese necessarie con le istituzioni interessate.

7. Le Regioni, nell'ambito e nel rispetto delle autonomie e delle potestà loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste dal presente articolo.».

10.201

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e dell'amministrazione della giustizia.».

10.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

10.203

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 2.

10.205
VICARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; su domanda degli interessati, gli avvocati dopo 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda; i membri laici del CSM; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale».

10.204
CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma l gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 e i docenti e i ricercatori confermati delle università in materia giuridiche di loro competenza.».

10.206
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche».

10.207
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il pe-

riodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche».

10.210
D'ALIA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli avvocati iscritti» *a:* «ai sensi dell'art. 8;» *nonché le parole:* «gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo;».

10.208
VICARI

AI comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8» *e sostituire le parole:* «dopo 20 anni di iscrizione all'albo» *con:* «dopo 30 anni di iscrizione all'albo».

10.209
CARUSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.211
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.212
PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.213

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

10.214

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

10.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» *aggiungere le parole:* «o aventi più di 60 anni di età».

10.216

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» *aggiungere le seguenti:* «o aventi più di 63 anni di età».

10.217

LUSI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale» *fino a:* «100.000 abitanti».

10.218

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale ed europeo».

10.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.220

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.221

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «i consiglieri» *con le parole:* «gli assessori».

10.222

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;», *nonché le parole:* «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

10.223

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;» *nonché le parole:* «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

10.224

CARUSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli assessori provinciali».

10.225
D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» *aggiungere le seguenti:* «, per il periodo del loro mandato,».

10.226
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

10.227
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 3.

10.228
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal decreto legislativo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro in-

carico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presuppone il possesso di particolari competenze.».

10.229
VICARI

AI comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Resta fermo quanto stabilito all'articolo 8, comma 5, per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi del medesimo articolo.».

10.230
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 4.

10.231
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

10.232
CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o convenzione con altri soggetti. È fatto altresì divieto agli ordini circondariali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

10.233
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro

anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istituzioni interessate.».

10.234

SACCOMANNO

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione» *inserire le seguenti:* «le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.235

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» *inserire le seguenti:* «con le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.236

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

10.237

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 5.

10.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

10.239

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali.».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 601-711-1171-1198. Em. 8.225, D'Alia	228	227	001	226	000	114	APPR.
002	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 8.228, Della Monica e e altri	238	237	012	097	128	119	RESP.
003	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 8.700, il Relatore	240	237	004	126	107	119	APPR.
004	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 8.231, Vicari	240	238	001	002	235	120	RESP.
005	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Emm. 9.203 e 9.204, Poretti e altri; Pistorio e altri	229	226	010	087	129	114	RESP.
006	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 9.205, Ichino e altri	232	229	013	096	120	115	RESP.
007	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Emm. 9.206 e 9.207, Poretti e altri; Pistorio e altri	221	219	076	006	137	110	RESP.
008	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 9.208, Della Monica e altri	221	218	011	092	115	110	RESP.
009	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 9.212, Della Monica e altri	221	220	008	093	119	111	RESP.
010	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 9.213, Poretti e altri	219	216	005	001	210	109	RESP.
011	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. ODG G9.200, Poretti e altri	217	214	005	084	125	108	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 1

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
ADAMO MARILENA	F	F	C	C		F	A	F	F	C	F
ADERENTI IRENE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO											
AGOSTINI MAURO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F
AMATO PAOLO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO											
ANDRIA ALFONSO											
ANTEZZA MARIA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
ARMATO TERESA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
ASCIUTTI FRANCO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	A	F	F		A
AUGELLO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	C		F	F	C	F	F	C	F
BALBONI ALBERTO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BALDINI MASSIMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	A	F
BARELLI PAOLO	F										
BASSOLI FIORENZA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	C	C		F	A		F		
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	F	C	C	C	C		C	C	C
BELISARIO FELICE	F	A	C	C							
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO											
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	C	F	F			F	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	F	C	C	C	C	C	C		
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	F	C	C	C	C				
BIANCHI DORINA	F		C	C	F	F	A	F	F	C	F
BIANCO ENZO	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F
BIANCONI LAURA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F			C							
BLAZINA TAMARA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
BODEGA LORENZO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	F	C	F	C	C	C	C	C			
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA											
BONINO EMMA											
BORNACIN GIORGIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 2

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
BOSONE DANIELE	F	F	C	C	A	F	C	F	F	C	F
BRICOLO FEDERICO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO		F	C	C	F	F	A	F	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
BUGNANO PATRIZIA		A	C	C	C	A	C	A	A	C	
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	F	C	F	C	A	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO											
CAFORIO GIUSEPPE	F	A	C	C							
CAGNIN LUCIANO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARLINO GIULIANA		A	C	C	C	A	C	A	A	C	C
CARLONI ANNA MARIA		F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
CARRARA VALERIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	C	F	F	F	A	F	F	C	F
CENTARO ROBERTO	F	C	F	C	C	C	C	C		C	C
CERUTI MAURO	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F
CHIAROMONTE FRANCA											
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C	C	C			
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	F	C		C				C	C
COLLI OMBRETTA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO											
COMINCIOLI ROMANO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA											
CORONELLA GENNARO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
COSSIGA FRANCESCO											

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 3

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO											
CUFFARO SALVATORE	F	F	C	C	F	F				C	
CURSI CESARE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	F	C	F	C			C		C		
D'ALI' ANTONIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO											
D'AMBROSIO GERARDO											
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	C	C	A	F	A	F	F	C	F
DE SENA LUIGI	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
DE TONI GIANPIERO	F	A	C	C	C	A	C	A	A	C	C
DEL VECCHIO MAURO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIACOMO ULISSE											
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		F	C	C	F	F					
DI NARDO ANIELLO											
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	F	C	F						C		
DIVINA SERGIO	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	C	C	F	F			F	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FANTETTI RAFFAELE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	C	C	F	F	A		F	C	F
FINOCCHIARO ANNA											
FIORONI ANNA RITA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FISTAROL MAURIZIO		F	C	C	F	F	A	F	F	C	F

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 4

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
FLERES SALVO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	F	C	F	C		C			C	C	C
FOLLINI MARCO											
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
FOSSON ANTONIO	F	A	A	C	A	A	A	A	F	C	
FRANCO PAOLO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA		F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
GALIOTO VINCENZO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	C	C	C		C	F	F	C	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA			C	C	F	F		F	F	C	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C	C	F	F					
GASBARRI MARIO	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F
GASPARRI MAURIZIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA					F	F	C	F	F	C	F
GIAMBRONE FABIO											
GIARETTA PAOLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F
GIORDANO BASILIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	F	C		C			C		C		
GRAMAZIO DOMENICO											
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F
GRILLO LUIGI	F	C	F	C	C	C			C		
GUSTAVINO CLAUDIO		F	C	C	F	F	C	F	F	C	C
ICHINO PIETRO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
IZZO COSIMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA		F	C	C	F	F	A	F			
LATRONICO COSIMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C
LEGNINI GIOVANNI		F	C	C		F	A	F	F		
LENNA VANNI	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA											
LI GOTTI LUIGI	F	A	C	C	C	A	C	A	A	C	C

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 5

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	A	F
LONGO PIERO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE											
LUSI LUIGI	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	A
MAGISTRELLI MARINA	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
MARINI FRANCO	F	F	C	C	F	F	A	F			
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	C	C		F	A	F	F	C	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
MARITATI ALBERTO	F	F	C	C							
MASCITELLI ALFONSO		A	C	C	C		C	A	A	C	C
MASSIDDA PIERGIORGIO											
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	C	F	C	C	A	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	C	C	F	F	A	F	F	A	F
MESSINA ALFREDO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	M	M	M						F		
MILANA RICCARDO	F	F	C	C	F	F			F	C	F
MOLINARI CLAUDIO					F	F	A	F	F	C	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	A	F
MONTANI ENRICO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F			C						C	F
MORRA CARMELO	F	C	F	C	C	C					
MORRI FABRIZIO		F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
MUGNAI FRANCO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUSSO ENRICO	F	C	F	C	C	A	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO											
NEGRI MAGDA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
NEROZZI PAOLO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
NESPOLI VINCENZO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 6

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
NESSA PASQUALE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	F	C	F	C	F						
ORSI FRANCO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO											
PARAVIA ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PARDI FRANCESCO		A	C	C	C	A		A	A	C	A
PASSONI ACHILLE	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
PASTORE ANDREA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	A	C	C	C	A	C	A	A	C	C
PEGORER CARLO	F	F	C	C	A	F	A	F	F	C	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO					F	F	F	F			
PERTOLDI FLAVIO	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	F
PETERLINI OSKAR	F	F	A	A	A	A	F	F			
PICCIONI LORENZO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
PININFARINA SERGIO											
PINOTTI ROBERTA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
PINZGER MANFRED	F	A	A	C	A	A	A	A			
PISANU BEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISCITELLI SALVATORE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI											
PITTONI MARIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	A
PONTONE FRANCESCO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
PORETTI DONATELLA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	F	C	F	C	C	C				C	C
RANDAZZO NINO											
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
RIZZI FABIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIZZOTTI MARIA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
ROSSI NICOLA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
ROSSI PAOLO	F	F	C	C	A	F	C	F	F	C	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	C	C	A	F	C	F	F	C	F
RUSSO GIACINTO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	C
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 7

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
SACCOMANNO MICHELE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANGALLI GIAN CARLO	A	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F
SANNA FRANCESCO											
SANTINI GIACOMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SBARBATI LUCIANA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
SCALFARO OSCAR LUIGI											
SCANU GIAN PIERO	F	F	C	C	A	F	A	F	F		
SCARABOSIO ALDO	F	C	F	C	C	C					
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO											
SCIASCIA SALVATORE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C	C		F	A	F	F	C	F
SERAFINI GIANCARLO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
SIBILIA COSIMO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
SPADONI URBANI ADA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SPEZIALI VINCENZO	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE											
STIFFONI PIERGIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STRADIOTTO MARCO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
TANCREDI PAOLO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F										
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	A	A	C	A	A	A	A			
TOFANI ORESTE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C	C	F						
TOMASSINI ANTONIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
TORRI GIOVANNI	F	C			C	C		C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO							A	F	F	C	F
VACCARI GIANVITTORE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO											F

Seduta N. 0389 del 27/05/2010 8.34.07 Pagina 8

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000011										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
VETRELLA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	M	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	C	C		A	A	A	A	A	A
VIMERCATI LUIGI	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C	C	F	F	A	F	F	C	F
VITALI WALTER		F	C	C	F						
VIZZINI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZANDA LUIGI	F	F	C	C		F	A	F	F	C	F
ZANETTA VALTER	F	C	F	C	C		C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	C	C			C	F		C	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Boscetto, Caliendo, Cantoni, Caselli, Castelli, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Delogu, Firrarello, Ghigo, Giovanardi, Lannutti, Malan, Mantica, Mantovani, Palma, Paravia, Pera, Pisanu, Rizzi, Rutelli, Sanciu, Sarro, Spadoni Urbani, Vetrella, Vicari, Viceconte, Viespoli e Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baldassarri, Ferrara e Musi, per attività della 6ª Commissione permanente; Russo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa-UEO; Micheloni, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri le Commissioni riunite 4ª (Difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) hanno approvato il seguente disegno di legge: «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero» (2184) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vannucci e Zucchi; Bocchino ed altri; Di Pietro ed altri; Cicu ed altri).* Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: Ramponi. – «Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza» (171).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 19 maggio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione per gli anni 2005-2008 sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in Agricoltura (CRA).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 392).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Chiti, Amati, Tomaselli, Maritati, Tedesco, Pignedoli, Antezza, Di Giovan Paolo, Armato, Sanna, Ferrante, Della Monica, Carloni e Bubbico hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01332 della senatrice Mongiello;

la senatrice Ghedini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03219 delle senatrici Soliani e Pignedoli.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 maggio 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 81

D'ALIA: sulla riorganizzazione degli uffici postali in Sicilia (4-02316) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

DELLA SETA, FERRANTE: sull'arresto di tre operatori italiani di Emergency in Afghanistan (4-02990) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

DI GIOVAN PAOLO: sui programmi di assistenza alle vittime della tratta di esseri umani (4-01865) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FASANO: sulla ritardata istituzione del Corecom della Campania (4-00118) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

sulla rimodulazione degli orari e dei giorni di apertura degli uffici postali in alcuni comuni in provincia di Salerno (4-02440) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

GIARETTA: sul commissariamento del Comune di Abano Terme (Padova) (4-02724) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LANNUTTI, GIAMBRONE: sulle tariffe relative al servizio di casella postale (4-02655) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

MARITATI ed altri: sul processo relativo ad abusi sui minori in una scuola a Rignano Flaminio (Roma) (4-02732) (risp. GIOVANARDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

PIGNEDOLI: sulla riorganizzazione degli uffici postali, specie in Emilia-Romagna (4-02305) (risp. ROMANI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

POLI BORTONE: su consulenze esterne presso la Regione Puglia (4-00152) (risp. FITTO, *ministro per i rapporti con le Regioni*)

STIFFONI ed altri: sull'interpretazione delle disposizioni relative al requisito della conformità igienico-sanitaria dell'alloggio per lo straniero, ai fini del ricongiungimento familiare (4-02405) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interpellanze

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nell'ambito della riorganizzazione dell'offerta formativa universitaria nazionale, il progetto o l'intenzione di riduzione delle Facoltà universitarie sembra interessare in modo particolare le sedi di Medicina veterinaria, in quanto meno numerose;

per realizzare il citato progetto si intende ridurre il numero degli iscrivibili al corso a numero chiuso di Medicina veterinaria, adducendo il benestare dell'EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education, «Agenzia terza» di valutazione di *standard* formativi nelle varie sedi italiane ed europee) nonché degli Ordini professionali (Federazione nazionale ordini veterinari italiani – FNOVI) e di Associazioni di categoria (Associazione nazionale medici veterinari italiani – ANMVI) la cui posizione è notoriamente corporativa;

alcune Facoltà pletoriche più o meno sostengono tale progetto di riduzione secondo il vecchio adagio *mors tua vita mea*;

è stato stipulato in data 11 febbraio 2010 un accordo di programma tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Università di Camerino, l'Università di Macerata, e la Provincia di Macerata per la realizzazione di un «Polo universitario delle Marche centro-meridionali (Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) forte e competitivo, nell'interesse del sistema socio-economico locale, nazionale ed europeo;

tale Accordo, tra l'altro, prevede che, ai sensi delle linee di programmazione del sistema universitario per il periodo 2010-2012 in merito alla razionalizzazione delle facoltà di Medicina veterinaria, l'Università degli studi di Camerino (UNICAM) adotterà interventi per la eventuale disattivazione dell'omologo corso di laurea magistrale (CdLM) a ciclo unico, impegnandosi a mantenere la scuola di specializzazione in sanità animale, nonché ad istituire un corso di laurea (CdL) nella classe «infermiere veterinario», nonché ad adottare le iniziative per la riallocazione del relativo organico e delle strutture di Medicina Veterinaria, in aderenza alle indicazioni dell'art. 3 del disegno di legge di iniziativa governativa Atto Senato n. 1905;

tale accordo, che non lascia intravedere risultati positivi, nel voler sacrificare la facoltà di Medicina veterinaria, peraltro unica nel territorio marchigiano, la quale, grazie all'attività assistenziale, diagnostica e di ricerca, è oggi autosufficiente dal punto di vista dei costi e si è costituita un patrimonio laboratoristico e strumentale di eccellenza, appare anche ingiustificato rispetto alla filosofia del Governo di premiare innanzitutto il merito e la qualità;

la facoltà di Medicina veterinaria si è altresì distinta nel raggiungimento di una qualità di *standard* europeo (per questo riceverà nell'aprile 2011 la visita dell'EAEVE) e in collaborazione con il comune di Matelica ha costruito un mattatoio e si è dotata di una sala anatomica e di una necroscopica strutturando di fatto di un Ospedale veterinario didattico;

la facoltà di Medicina veterinaria delle Marche, con la collaborazione degli Assessorati regionali alla formazione e alla sanità ha positivamente operato per costituire una entità sanitaria di secondo livello per essere di valido aiuto sia ai veterinari che agli operatori di sanità pubblica e ai liberi professionisti;

tra le tante iniziative, la facoltà di Medicina veterinaria delle Marche ha pure avviato un progetto di «borse» per neolaureati iscritti agli ordini professionali della Regione Marche e ha stipulato convenzioni con istituzioni pubbliche e Confindustria per una fattiva collaborazione al percorso formativo;

la Regione Marche, con un documento inviato al Ministro in indirizzo in data 19 febbraio 2010, difende l'unicità e la validità della facoltà di Medicina veterinaria per il ruolo che svolge sul territorio marchigiano, per i riflessi di ordine sanitario nell'ambito della Medicina pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare impegnandosi a mantenere e incentivare nell'ambito delle competenze regionali la facoltà stessa e, in particolare, il corso di laurea in Medicina veterinaria, mettendo in atto tutte le sinergie volte a garantire lo sviluppo e il raggiungimento dei livelli qualitativi richiesti dagli *standard* europei;

la stessa facoltà è di fatto il volano di un territorio che la vede come principale «industria»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, vista la vocazione in buona parte agro-zootecnica delle Marche, nonché l'unicità della facoltà di Medicina veterinaria nella stessa regione, rivedere tale accordo, espungendo dal testo le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 4, comma 2;

se non intenda altresì provvedere da subito affinché non si riducano i numeri degli iscrivibili alla facoltà di Medicina veterinaria delle Marche al di sotto di 40 unità, per rendere giustizia ad una facoltà e a un corso di laurea che sono il vanto non solo della Regione Marche, ma dell'Italia centrale, e che devono restare in attività per rispondere ad oggettivi bisogni di formazione in questo settore importantissimo per la stessa qualità della vita.

(2-00219)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

la storia di azionisti ed obbligazionisti che hanno avuto la sventura di acquistare titoli Alitalia inizia, come si legge nell'articolo di Ferruccio Sansa, pubblicato su «Il Fatto Quotidiano» del 25 maggio 2010, «nel marzo 2008», quando il Governo Prodi stava trattando con Air France

la vendita della compagnia di bandiera e l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, si opponeva contrapponendo una cordata italiana. Da allora il titolo Alitalia «comincia un'altalena spericolata», registrando ad aprile 2008 un «+18 per cento, il 28 maggio 2008 +2,25, il 3 giugno –7,1»;

conseguentemente la Consob, presieduta da Cardia, e la Borsa italiana decidono il 6 giugno 2008 di sospendere il titolo, per salvaguardare i diritti dei risparmiatori. Successivamente «la storia prende una piega tipicamente italiana (del resto si parlava di "italianità"): la nuova compagnia decolla, più o meno, mentre la vecchia finisce nel dimenticatoio insieme con i suoi azionisti e obbligazionisti»;

si era parlato di titoli di Stato per rimborsare gli azionisti e gli obbligazionisti Alitalia, ma le banche interpellate rispondono di non sapere niente. A questa si aggiunsero altre comunicazioni di cui «alcune desolanti: "Gli azionisti della vecchia Alitalia? Poveracci". Altre appena più incoraggianti: "I titoli arriveranno, ma finora non ne sappiamo nulla"»;

«le cronache del salvataggio della compagnia di bandiera hanno riempito migliaia di pagine dei quotidiani: si dibatteva di italianità, di cordate, di soci stranieri, ma di loro, degli azionisti e degli obbligazionisti della vecchia Alitalia, tutti, o quasi, si sono dimenticati»;

«si tratta (...) di almeno 40 mila persone che nell'Alitalia avevano investito centinaia di milioni di euro. Gente comune che, magari ascoltando le promesse del governo, aveva puntato i propri risparmi. Una vicenda che non sembra avere uguali»;

riguarda «un titolo prima "garantito" dal Governo, poi sospeso e alla fine cancellato. Con i risparmiatori che in mano si ritrovano pezzi di carta spendibili come i soldi del Monopoli (in attesa del promesso rimborso con i titoli di Stato). Che pendono dalle parole del governo e dalle mezze frasi della Borsa Italiana e del presidente della Consob, Lamberto Cardia», che, nonostante pressioni e *camarille* per essere riconfermato, dovrebbe finire la sua corsa a giugno 2010;

«la Cai non c'entra, parliamo di chi aveva nel portafogli le azioni della vecchia compagnia. Gente che non ha avuto l'imbeccata giusta per disfarsi in tempo dei titoli oppure si è fidata di chi, come Berlusconi, disse: "nessun risparmiatore ci rimetterà un euro"»;

secondo quanto pubblicato nel citato articolo di Ferruccio Sansa, tra i 40.000 azionisti c'è «gente comune che si sfoga: "Di Cirio e Parmalat hanno parlato, giustamente, in tanti. Perché di noi azionisti e obbligazionisti Alitalia nessuno dice niente? Acquistare titoli comporta dei rischi, però qui è diverso: non ci hanno nemmeno lasciato la possibilità di vendere, magari a un prezzo di saldo"»;

«Il signor Carlo di Aprilia (Latina), la racconta così: "Sono un piccolo azionista, ho acquistato 10.000 azioni Alitalia dopo aver sentito in televisione Berlusconi che inneggiava a una cordata italiana e che assicurava agli azionisti una forte rivalutazione del titolo. Invece sono rimasto ingabbiato, non posso più venderle". È uno dei tanti»;

«"Di fatto ci hanno espropriato dei titoli" attacca Giovanna da Milano. Intanto passano i mesi, nel più totale disinteresse. "Nel gennaio 2009 il titolo, dopo essere stato sospeso, viene cancellato dal listino, senza spiegazioni da parte di Cardia"», il quale nella relazione annuale di aprile 2010 «dedica alla questione un rapido passaggio: "Va data una qualche forma di risarcimento, soprattutto agli obbligazionisti"»;

il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, afferma che i risparmiatori dovranno attendere fino al 31 maggio 2009 per eventuali risarcimenti, ma il termine passa e tutto resta in una nube di incertezza: azionisti e obbligazionisti saranno rimborsati attingendo al fondo dei conti dormienti delle banche, una sorta di pozzo di san Patrizio che non ha la capienza necessaria per assecondare tutte le buone promesse del Governo, dai *bond* argentini, alla *social card*;

il presidente dell'associazione azionisti e obbligazionisti Alitalia, Franco Vecchi, «indica l'ordine di risarcimento: "I primi ad essere rimborsati saranno i crediti di Stato, poi ci sono i dipendenti, poi le banche, dopo gli obbligazionisti, poi vengono i fornitori e solo per ultimi gli azionisti". (...) I termini per presentare la domanda scadono nell'agosto 2009. Vengono anche fissate le condizioni. Che a tanti azionisti e obbligazionisti suonano come una presa in giro: »Il rimborso avverrà, se avverrà, attraverso titoli di Stato"»;

«racconta Maria Grazia, azionista torinese di Alitalia: "Il decreto prevede che i rimborsi siano arrotondati per difetto: io ho 7000 azioni Alitalia, mi spetterebbero 1.905 euro. Invece me ne daranno mille e se ne terranno 905. Lo ritengo un furto legalizzato". "Alla fine, se tutto andrà bene, gli azionisti otterranno 0,27 euro ad azione, il 50 per cento del valore medio del titolo nell'ultimo mese di quotazione. E gli obbligazionisti il 70,9 per cento di quanto gli spettava (se fosse stata accettata l'offerta Air France avrebbero preso l'85 per cento). Con un tetto: 50 mila euro per gli azionisti, 100 mila per gli obbligazionisti"»;

ad avviso dell'interrogante è censurabile il comportamento della Consob e specialmente del Presidente Cardia in merito alla sospensione del titolo Alitalia dal listino di borsa che ha impedito agli azionisti di poter dismettere i titoli acquistati,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda esposta in premessa e, in particolare, quale sia la situazione reale dei rimborsi promessi dal Governo e dal Ministero dell'economia e delle finanze agli obbligazionisti ed azionisti di Alitalia;

quali siano le somme affluite ai fondi dormienti delle banche, quali le somme spese e per quali finalità e per quale ragione il Ministro dell'economia e delle finanze abbia smantellato la commissione di controllo dei fondi presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato dottor Trotta e da rappresentanze del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) istituito dalla legge n. 281 del 1998, ora confluita nel Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005;

quali misure urgenti intende assumere il Governo per offrire ai risparmiatori che hanno investito i loro sudati risparmi anche fidandosi delle promesse del Governo, per evitare che siano promesse vane.

(2-00220)

Interrogazioni

POLI BORTONE. – *Al Ministro per le politiche europee*. – Premesso che:

il PORE – Progetto opportunità delle regioni in Europa – è una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri di diretta collaborazione del Ministro per i rapporti con le regioni;

il PORE è nato per facilitare regioni ed autonomie locali italiane nei processi di interazione con la realtà dell'Unione europea, per accrescere la partecipazione ai programmi dell'Unione europea e per incentivare i partenariati e la cooperazione trasfrontaliera e transnazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale è stata, nel dettaglio, l'attività posta in essere dalla struttura di missione PORE;

se sia a conoscenza di quali sono state le risultanze del lavoro svolto, a partire dal 2008, dall'unità per il monitoraggio sulla qualità dell'azione di governo sugli enti locali.

(3-01352)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso che:

come può evincersi da notizie apparse recentemente su alcuni organi di stampa, tra i quali in particolare il «Quotidiano di Lecce», si stanno attualmente moltiplicando i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo proposti da funzionari della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, volti a ottenere il pagamento di indennità lavorative dall'ammontare alquanto modesto, che varia da un minimo di 38 a un massimo di 700 euro;

secondo le notizie ad oggi disponibili, la maggior parte di tali ricorsi risultano fondati e pertanto, oltre alla condanna al pagamento delle somme dovute, il giudice amministrativo non può che imporre alle Amministrazioni resistenti la rifusione delle spese di giudizio e degli onorari dei legali rappresentanti, in favore dei ricorrenti;

ne consegue che, a fronte di debiti di modestissima entità vantati da funzionari nei confronti delle Amministrazioni di appartenenza, queste ultime siano poi costrette a rifondere spese pari a circa 7 volte la somma dovuta, con inevitabile nocumento per la finanza pubblica;

tale fenomeno sta assumendo dimensioni particolarmente significative soprattutto in alcune zone d'Italia, come dimostra il fatto che, pochi giorni fa, il presidente della Terza sezione del Tar di Lecce abbia firmato in una sola seduta ben nove decreti ingiuntivi, con i quali impone al Ministero della giustizia il pagamento delle indennità dovute ad altrettanti agenti di Polizia penitenziaria,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di porre rimedio alla situazione enunciata in premessa, anche al fine di minimizzare il pregiudizio che ne deriva alla finanza pubblica;

se, al fine di impedire che simili situazioni possano verificarsi ancora in futuro, non ritengano opportuno adottare provvedimenti idonei a garantire un più efficace controllo in ordine alla regolarità e all'esattezza degli adempimenti cui l'Amministrazione è tenuta verso i propri dipendenti.

(4-03235)

DIVINA, VALLARDI, CAGNIN. – *Al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

la diffusione di impianti fotovoltaici sul territorio nazionale ha favorito la produzione ed il consumo di energia rinnovabile. Gli incentivi del conto energia, previsti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, anno dopo anno, hanno incoraggiato gli utenti ad installare generatori fotovoltaci, anche se, ad oggi, si è verificata una lieve riduzione dei benefici rispetto a quelli previsti originariamente;

tra i vari motivi che inducono i cittadini ad installare impianti fotovoltaici, ovvero a rinunciarvi, vi è la considerazione che gli incentivi statali sono fissati in base alla produzione effettiva di energia e non in base al costo di installazione degli impianti. Considerata la diversa conformazione del territorio nazionale, risulta molto meno appetibile l'installazione di impianti nel Nord del Paese, dove la posizione geografica e l'insolazione sono decisamente sfavoriti rispetto al Centro Sud;

la resa di tali impianti varia sostanzialmente da zona a zona, in base all'energia solare che raggiunge in un anno la superficie terrestre, stante che, alla latitudine dell'Italia, varia da 1.150 kilowatt per ora al metro quadrato l'anno per le zone alpine a 1.750 kilowatt per ora al metro quadrato l'anno per zone meridionali della Sicilia e della costa occidentale della Sardegna;

in base alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della Comunità a favore dello sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili in tutta la Comunità oltre il 2010. Lo stesso ha infatti approvato l'obiettivo obbligatorio del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020;

si chiede al Ministro in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione delle fonti rinnovabili nel Paese nonché al fine di evitare che la differente resa degli impianti possa frenare al Nord la diffusione dell'utilizzo di energia rinnovabile, facendo sì che gli impianti siano installati solamente in determinate aree più esposte al sole, se ritenga opportuno valutare la possibilità di disporre incentivi diversificati per aree geografiche disomogenee, a compensazione del diverso grado di insolazione effettiva di cui gode la zona geografica stessa.

(4-03236)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'interno*. – Premesso che:

il Comune di Roma sarebbe più indebitato del Comune di Milano a causa dei cosiddetti «derivati», ma mentre a Milano sta iniziando il processo per truffa aggravata ai danni del Comune contro quattro banche e contro l'ex direttore generale dello stesso Comune per debiti da derivati per 1,68 miliardi, a Roma una pesantissima cappa di silenzio grava da tempo sull'enorme debito del Comune e, in particolare, sulla rinegoziazione del debito «storico» e sugli ulteriori debiti assunti con gli strumenti derivati e su *swap* (tipologie di derivati negoziati su mercati non regolamentati) dal 2003 al 2008;

in particolare la Federconsumatori Nazionale e l'Associazione Antigene (Associazione nazionale dipendenti e utenti dei servizi pubblici locali) facevano richiesta di accesso agli atti relativi ai contratti *swap* sottoscritti dal Comune di Roma, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 3,5 miliardi (il doppio del titolo rinegoziato a Milano) per un sottostante superiore ai 6 miliardi, già nell'ottobre del 2009 e nel gennaio 2010, senza ricevere alcuna informazione dall'amministrazione;

ad alzare il livello di guardia, come per il caso del Comune di Milano, sono di nuovo le associazioni dei consumatori, che, all'indomani dei dati diffusi dal Tesoro sull'esposizione degli enti locali, minacciano l'amministrazione romana di apprestarsi a fare chiarezza, carte alla mano, per non vedersi costrette a prendere tutte le misure necessarie a livello legale per andare a fondo sulla questione;

da quanto si apprende dagli organi di informazione a proposito dei contratti derivati del Comune di Roma, il nozionale sottostante agli *swap* (cioè il capitale sul quale viene calcolato il contratto, senza essere scambiato) supera i sei miliardi di euro, mentre sull'esposizione del Comune in riferimento alle cosiddette «commissioni implicite» di intermediazione connesse agli *swap* e sulle eventuali criticità sul profilo del rischio delle posizioni in derivati, anche con riguardo alle rinegoziazioni di tali posizioni, perdura ad oggi l'incertezza;

considerato che:

al momento del suo insediamento il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lanciava ripetuti allarmi sullo stato del bilancio del Campidoglio rilevandone il sostanziale dissesto;

a giugno 2008 anche la Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito della Relazione conclusiva sulla situazione finanziaria del Comune di Roma, sosteneva che il calcolo del debito nominale o «contrattualizzato», dai 6,951 miliardi a fine 2007, lievitava a 8,151 miliardi e la tendenza, a politiche invariate, evidenziava un netto peggioramento nel 2009 e 2010 soprattutto per il maggior costo del debito;

una situazione, a parere della Ragioneria Generale dello Stato, fuor di controllo, per concludere, che gli oneri per interessi ammontanti a 467 milioni nel 2008 avrebbero raggiunto quota 633 milioni nel 2009 per arrivare nel 2010 a 689 milioni di euro;

lo stesso Sindaco Alemanno aveva affidato alla Lehman Brothers la verifica di congruità sulle operazioni in strumenti derivati aperte al Comune di Roma;

il rapporto consegnato dalla Lehman Brothers a luglio 2008, secondo quanto riportato dal Sole24ore del 17 settembre 2008, rilevava: UBS è la controparte su cui si concentrano i maggiori punti interrogativi in merito al tipo e alle finalità delle operazioni concluse, suggerendo una ridefinizione delle condizioni in riferimento alla posizione UBS in *swap*; una documentazione carente sui contratti con Morgan Stanley e la mancanza di una vera esigenza di copertura del rischio; nel caso di Banca Opi, un pacchetto di soluzioni non tutte ugualmente utili; con Dexia-Crediop, un allungamento dei mutui e *swap* al 2047, con un tasso fisso crescente con notevole spostamento futuro dell'onere del debito;

veniva quindi posta l'opportunità di analizzare i contratti in essere per valutarne costi e rischi anche sul lungo periodo mentre l'allarme raggiungeva livelli tali che a giugno 2008 veniva riportata dalla stampa l'intenzione del Sindaco Alemanno di procedere alla dichiarazione del dissesto finanziario attivando la procedura prevista dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL);

a questo punto la vicenda prende tutta un'altra piega. Con il decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2009 vengono varate le disposizioni urgenti per Roma capitale che prevedono: il commissariamento straordinario della situazione finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, affidato al sindaco Alemanno; la gestione con bilancio separato rispetto alla gestione ordinaria di tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008; il piano di rientro entro il settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri; l'apertura di una apposita contabilità speciale per l'individuazione delle coperture finanziarie necessarie al ripiano; l'inibizione alla procedura di deliberazione di dissesto per la durata del regime commissariale; la proroga di sei mesi dei termini per l'approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008; l'anticipazione di 500.000.000 di euro della Cassa Depositi e Prestiti a valere sui primi futuri trasferimenti statali;

da questo momento in poi, le vicende del bilancio del Comune, indissolubilmente legate all'enorme debito pregresso, si snodano pratica-

mente in deroga alla legislazione vigente sui vincoli di contabilità pubblica e, camuffate dallo speciale assetto di Roma Capitale, cominciano a tracciare un proprio specifico e surreale cammino;

il 18 dicembre 2008, tramite uno stanziamento del Fondo aree sottoutilizzate, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, per ripianare disavanzi anche di spesa corrente, delibera un contributo annuo di 500.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2010, riservato prioritariamente a Roma Capitale;

il fondo non trova copertura e in compenso, con la legge finanziaria per il 2010, vengono attribuite al Comune di Roma quote di fondi appositamente creati mediante trasferimento di immobili del Ministero della difesa, con anticipazioni del Tesoro per 500.000.000 di euro;

intanto il bilancio preventivo 2010 non può essere approvato. La data dell'approvazione viene rinviata alla nomina di un nuovo commissario, concomitante con l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010 sulla finanza locale (ora legge n. 42 del 2010) e con la manovra finanziaria di giugno;

è di pochi giorni fa l'appello accorato del Sindaco, che dopo aver annunciato sul sito del Comune la conferenza stampa su «2010: un bilancio di svolta per Roma capitale», viste ancora una volta disattese le promesse anticipazioni dei fondi, dichiara, secondo quanto riportato dal «Corriere della sera» del 14 maggio 2010: «Dico all'opposizione di chiedere al governo di intervenire – ha detto Alemanno – anziché continuare a fare polemiche pretestuose su una situazione drammatica che loro stessi hanno lasciato»;

ora, dunque, arriva anche la conferma dal Sindaco di una situazione che è da tempo drammatica, anche se incredibilmente messa sotto silenzio dalla Giunta Capitolina;

a giudizio dell'interrogante è molto grave che il Comune di Roma abbia sinora opposto un sostanziale silenzio di tomba ai due solleciti di Federconsumatori nazionale e dell'Associazione Antigene affinché atti dovuti a rappresentanze di interessi rilevanti e diffusi non siano ulteriormente negati e affinché tutti i bilanci dell'Ente, che da tempo dovrebbero essere pubblicati sul sito, non siano ulteriormente oscurati;

altri Comuni, come Milano e Venezia hanno fornito informazioni sui contratti *swap* stipulati senza farne mistero, tanto da averle pubblicate, nel caso di specie il Comune di Venezia, sul proprio sito *Internet*;

considerato inoltre che:

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, a fine 2009 erano circa 1.100 i contratti derivati riguardanti quasi 700 enti, per un importo superiore ai 35,5 miliardi di euro, con una tendenza alle «estinzioni anticipate» laddove possibile;

il problema per enti locali e amministrazioni pubbliche è esattamente quello di uscirne rimettendoci il meno possibile, così da non patire ulteriori *deficit*, a discapito dei bilanci e degli stessi servizi forniti ai cittadini;

il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, ha denunciato, sul «Corriere della Sera» del 6 maggio 2010, «l'assenza della politica e di una regolamentazione» che fa emergere «il totale autogoverno delle banche»;

decenni di «finanza creativa», di cartolarizzazioni finite nel nulla contabile, di esattori truffaldini, di sprechi, di inefficienze, di clientele, di corruttele mai adeguatamente controllati, corretti e repressi hanno eroso il patrimonio di fiducia spendibile della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nelle opportune sedi di competenza, il Governo intenda assumere al fine di garantire l'immediato accesso agli atti ai cittadini romani che, pagando il conto delle Pubbliche amministrazioni, in termini di aumento di tariffe, riduzione di servizi ed infrastrutture, hanno il diritto di sapere, in base alle norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa e sull'accessibilità agli atti delle Amministrazioni, quanto, per che cosa e chi stanno pagando;

se risulti al Governo che i contratti derivati sottoscritti dal Comune di Roma siano stati stipulati con la dovuta perizia e la necessaria cautela oppure se sono riscontrabili errori e manchevolezze, e, nell'eventualità, a chi ne debba essere attribuita la responsabilità in termini economici oltre che politici;

se risulti che siano emerse eventuali responsabilità anche con riferimento all'attività di vigilanza svolta dagli organismi preposti, relativamente ai fatti richiamati nelle premesse.

(4-03237)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – Premesso che:

gli allevamenti contribuiscono per una parte significativa all'inquinamento dell'ambiente;

i dati pubblicati nel «National Inventory Report» del 2009 evidenziano che a livello nazionale il contributo del settore agricolo per l'emissione dei gas serra è pari al 6,7 per cento (di cui il 2,8 per cento attribuibile al settore zootecnico), contro un contributo pari all'83 per cento per il settore energetico, ma altre fonti riportano dati diversi sulle emissioni zootecniche e sostengono che sia ben maggiore la loro responsabilità dell'impatto ambientale;

numerosi sono nei diversi comparti produttivi i sistemi di calcolo della cosiddetta «impronta di CO2» ma i risultati rilevati non sono né univoci nè condivisi;

servono rilevazioni certe sia per l'etichettatura che per l'impatto ambientale;

a livello internazionale sono previsti, per il 2011, due protocolli, uno dei quali teso a quantificare l'emissione di gas serra dei diversi comparti produttivi e a stabilire le regole di comunicazione;

rilevato che:

stime della Food and Agriculture Organization (FAO) prevedono uno sviluppo del settore zootecnico e, pertanto, sarebbe molto opportuno predisporre una regolamentazione e un controllo per le emissioni;

il problema va affrontato avendo a disposizione dati attendibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere una crescita virtuosa del settore zootecnico nel rispetto di uno sviluppo sostenibile;

se non intendano assumere iniziative per adeguare il sistema di rilevazione sulle emissioni in zootecnia, attualmente sviluppato da aziende del sistema agroalimentare o da operatori della grande distribuzione con risultati non univoci né condivisi;

se non ritengano opportuno partecipare in maniera costruttiva all'espletamento degli obblighi statuiti nei due protocolli previsti a livello internazionale, uno dei quali teso a quantificare l'emissione di gas serra e a stabilire le regole di comunicazione.

(4-03238)

ZANOLETTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

nel corso di un convegno dell'associazione «Telefono Azzurro» sono state diffuse cifre allarmanti di bambini e adolescenti che, per motivi non sempre identificabili, non hanno più fatto ritorno a casa. Qualcuno si è forse allontanato volontariamente, altri sono stati rapiti; altri ancora sottratti da un genitore all'altro;

sono mille i minori scomparsi in Italia nel 2009 e non ancora trovati; 222 nei soli primi due mesi dell'anno 2010;

per il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, occorre, come si legge sulle agenzie di stampa del 25 maggio 2010, «intervenire tempestivamente» e perfezionare «anche sul piano sanzionatorio tutte le misure dirette a combattere ogni forma di violenza sui minori»;

l'Italia si è dimostrata sensibile al problema, ma non sono mai sufficienti le attenzioni per i minori, che devono essere anche aiutati ad acquisire competenze che consentano loro di riconoscere e affrontare eventuali situazioni di pericolo;

considerato che:

«Telefono Azzurro», associazione attiva nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, collabora con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno per l'implementazione di un comune sistema di allerta automatizzato, come risposta al codice di «Best Practice» elaborato dalla Commissione europea allo scopo di costruire una rete comunitaria di allerta;

«Telefono Azzurro» lavora con altri *partners* alla progettazione dell'ICAAS (Italian Child Abduction Alert System), un sistema di «allerta rapido» nei casi di scomparsa di minori, sul modello e sull'esperienza del Sistema Child Alert nato negli Usa e gestito dal National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) e dal Dipartimento di Giustizia

statunitense, il quale, attraverso una rete computerizzata, coinvolge tutti i *media* elettronici disponibili nella segnalazione della scomparsa di un minore e può attivare un *network* per la circolazione rapida di informazioni utili a sensibilizzare la comunità rendendola attivamente partecipe nella ricerca del minore;

è, a giudizio dell'interrogante, necessario insistere sulla prevenzione, al fine di evitare le conseguenze, spesso tragiche, cui un bambino sottratto alla propria famiglia può andare incontro,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno insistere sulla prevenzione, facilitando la raccolta di segnalazioni sulle tante condizioni di disagio, emarginazione e solitudine che possono agevolare la fuga, la sottrazione e il rapimento di un bambino;

se, non ritenga utile, fra le tante apprezzabili iniziative intraprese per la risoluzione del problema, prevedere un polo specialistico che possa intervenire sulle situazioni traumatiche generate dalla scomparsa di un minore.

(4-03239)

FLERES. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

con decreto ministeriale del 22 marzo 2010 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha ripartito, in via provvisoria, la quota complessiva assegnata all'Italia per la pesca del tonno rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 23/2010;

il comma 5 del decreto ministeriale del 15 aprile 2010 prevede che «con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, potranno essere modificate le quote già assegnate, in via provvisoria, con il decreto ministeriale 22 marzo 2010»;

conseguentemente, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF ha adottato – il 20 aprile 2010 – un decreto che regolamenta la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso per la campagna 2010;

in particolare il 50 per cento della quota assegnata al sistema «circuizione», pari a 821.700 tonnellate, dovrà essere attribuito eccezionalmente al palangaro (397.000 tonnellate), alla tonnara fissa (248.800 tonnellate), alla pesca sportiva (94.700 tonnellate) ed alle quote di riserva (81.200 tonnellate), mentre il restante 50 per cento potrà essere ripartito, con successivo decreto direttoriale, in funzione dell'andamento della campagna di pesca 2010;

considerato che:

a parere dell'interrogante i criteri di ripartizione del sopracitato decreto penalizzano fortemente il sistema di pesca con licenza di palangaro, poiché la quota TAC (acronimo per l'inglese «Total allowable catch», ovvero massimo pescato consentito) di cattura accidentale annua per i palan-

gari è, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, pari a 750 chilogrammi;

Aci Castello, in provincia di Catania, è una cittadina che basa la propria economia principalmente sul settore della pesca, nel quale lavorano circa 200 pescatori marittimi professionali;

i livelli occupazionali del settore della pesca marittima e, in particolare, quelli siciliani e castellesi, già fortemente compromessi a causa della crisi economica internazionale che ha colpito anche il nostro Paese, rischiano di essere ulteriormente danneggiati dai citati criteri di pesca;

preso atto che:

nel marzo 2010 la conferenza della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione) ha bocciato la proposta di inserire il tonno rosso nell'Appendice I della Convenzione, che ne avrebbe vietato il commercio internazionale e protetto la specie dalla pesca eccessiva;

la Commissione internazionale che gestisce le quote di pesca del tonno, l'ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) potrebbe decretare il divieto di pesca del tonno rosso per salvarne la specie,

l'interrogante chiede di sapere:

se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano procedere ad una ripartizione più equa per i palangari delle quote pesca;

se ritengano opportuno intervenire al fine di assegnare le quote eccedenti al sistema palangaro;

se e in quali modi intendano intervenire adottando gli opportuni provvedimenti per evitare il rischio di estinzione della specie e scongiurare altresì che il tonno possa essere inserito nell'elenco delle specie protette a minaccia di estinzione della Convenzione internazionale CITES;

se e in quali modi intendano intervenire al fine di salvaguardare i già precari livelli occupazionali del settore della pesca marittima italiana e, in particolare, siciliana e castellese.

(4-03240)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

non è chiaro come le Autorità di Polizia si stiano comportando nei riguardi degli immigrati che hanno avanzato domanda di regolarizzazione in virtù dell'ultima sanatoria per *colf* e badanti del 2009, ma che, in passato, hanno ricevuto e non hanno rispettato un decreto di espulsione;

la vicenda inizia quando viene varata la predetta sanatoria Maroni (decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazione, dalla legge n. 102 del 2009), il cui testo è ambiguo e apre la strada a diverse interpretazioni (e applicazioni in concreto) della sanatoria stessa riguardo all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, cosiddetta «legge Bossi-Fini», che individua nella mancata ottempe-

ranza all'espulsione l'unico reato veniale per il quale è previsto l'arresto obbligatorio;

alla regolarizzazione, in particolare, non potevano accedere gli stranieri privi del permesso di soggiorno che fossero stati espulsi per gravi ragioni di ordine pubblico e sicurezza e che avessero commesso reati penali di una certa rilevanza; non era, però, regolato con chiarezza il caso di stranieri che avessero ricevuto, e vi avessero ottemperato, un decreto di espulsione a seguito del solo fatto di essere stati fermati e trovati privi del permesso di soggiorno;

proprio a tal proposito, la Confartigianato di Rimini, per esempio, aveva posto la questione al Viminale, ottenendo circostanziata risposta ufficiale via *mail*: «la domanda si può presentare» (23 settembre 2009);

tutto sembrava mettersi bene. Il Ministero dell'interno raccomanda alle Prefetture, che devono istruire le domande, di lavorare con «larghezza». Ovunque si instaura un clima di efficienza. Traduttori, mediatori culturali, rispetto, legalità. Ma attenzione: la raccomandazione del Viminale non avviene per iscritto ma attraverso telefonate dirette a ogni Prefetto d'Italia. Tutto questo si evince sempre dalla lettura dei quotidiani nazionali e dalle segnalazioni di numerose associazioni impegnate nei temi dell'immigrazione su tutto il territorio italiano;

di fronte all'apertura di un percorso di legalità, decine di migliaia di lavoratori stranieri alle dipendenze di datori di lavoro italiani, sono emersi, hanno presentato domanda di sanatoria, hanno compilato moduli e dichiarazioni fornendo alle istituzioni i propri dati anagrafici e di residenza, hanno pagato l'Istituto nazionale previdenza sociale e le varie tasse di regolarizzazione. Ma l'ultima parola spetta ora alla Questura, che deve controllare la fedina penale degli stranieri richiedenti;

si apre quindi una fase di drammatica disparità di trattamento nell'applicazione della cosiddetta «sanatoria Maroni» che emerge chiaramente dalla lettura dei quotidiani e dalle singole segnalazioni riguarda casi specifici: in pratica le istituzioni sarebbero clementi in alcune province e inflessibili in altre, dando luogo ad una fase di grande confusione, con applicazioni totalmente diverse della medesima legge tra le varie città. In molti casi, quindi, sono stati espulsi gli stranieri che hanno ricevuto più di un solo decreto di espulsione (il secondo di condanna per non aver ottemperato al primo), dopo che sono stati invitati per legge ad autodenunciarsi proprio per uscire dalle condizioni di illegalità per le quali hanno ricevuto i decreti di espulsione;

in questo contesto controverso, il 17 marzo 2010 viene emessa la circolare esplicativa a firma del Capo della Polizia che recita: la condanna per mancata obbedienza all'espulsione è da considerarsi reato grave, tant'è vero che comporta arresto obbligatorio. Chi è rimasto a vivere nel nostro Paese senza un documento di soggiorno viene di fatto messo sullo stesso piano di consumati criminali: l'espulsione dall'Italia è dunque legittima. L'esatto contrario di quanto sostenuto ufficialmente il 23 settembre;

a questo punto le Questure convocano gli immigrati, comunicano il respingimento della domanda e, contestualmente, il decreto di espulsione

e, in alcuni casi (il primo è avvenuto a Trieste), eseguono immediatamente il rimpatrio. La colpa è, appunto, quella individuata dalla cosiddetta «Bossi-Fini»: avere ignorato la condanna all'espulsione. Il tutto viene spiegato ai richiedenti senza preavviso prefettizio e senza dar loro il tempo di consultare un legale;

il fine del citato decreto-legge n. 78 del 2009 era proprio quello di regolarizzare i lavoratori stranieri che fossero rimasti senza documenti di soggiorno e distinguere tra chi è stato espulso (sulla carta) una sola volta e chi è stato espulso (sempre sulla carta) più volte, ad avviso degli interroganti, non ha alcun senso, è irragionevole, e contraddice lo scopo stesso della legge sanatoria;

prima si sono invitati gli immigrati ad autodenunciarsi e a versare tasse, con la promessa di regolarizzarli, poi si sono cambiate le condizioni e li si espelle: ciò che appare all'evidenza è lo Stato che contraddice se stesso e tutto questo ha il sapore di una storia di legalità punita,

si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere se non ritenga la circolare in questione fuorviante e, nel caso, se non intenda immediatamente sospendere il rigetto delle domande di sanatoria dubbie, anche di quelle già negate, in attesa di una urgente interpretazione autentica degli articoli in questione che rispetti i principi sacrosanti dell'uguaglianza, dell'accoglienza, della solidarietà e dei più elementari diritti civili, anche in considerazione del fatto che, in molti casi, l'espulsione di uno straniero ha, come prima drammatica conseguenza, il fatto di dividere una famiglia, lasciando uno dei due genitori, con gli eventuali figli, in Italia, mentre l'altro è obbligato a ritornare nel proprio Paese d'origine.

(4-03241)

POLI BORTONE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

la Divisione Relazioni esterne Enel – Comunicazione Energia Nucleare – con nota del mese di maggio 2010, ha comunicato che Enel e l'azienda elettrica francese EDF hanno pianificato la realizzazione di almeno quattro unità di produzione nel nostro Paese;

nel documento Enel – EDF «Position paper – Il programma nucleare in Italia: gli accordi Enel – EDF», per l'esattezza alla pag. 23, è ribadito il concetto di un accordo che prevede lo sviluppo congiunto di un programma nucleare italiano,

si chiede:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di luoghi sui quali situare gli impianti delle almeno quattro unità di cui parla il documento Enel – EDF;

se tali postazioni siano state già individuate e con quali procedure di consultazione e concertazione si sia arrivati a questa eventuale decisione.

(4-03242)

MAGISTRELLI, SBARBATI, AMATI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

in data 6 maggio 2010 nel carcere di Ancona gli agenti della Polizia penitenziaria hanno impedito un tentativo di evasione da parte di alcuni detenuti;

il tentativo di evasione ha evidenziato nuovamente il problema dei rischi connessi al sovraffollamento del carcere Dorico;

secondo i dati presentati dal sindacato di categoria, nella casa circondariale di Ancona la pianta organica prevede l'impiego di 198 agenti, ma quelli effettivamente in servizio sono 126, inclusi i comandanti, più altri 50 lavoratori distaccati in altre sedi, quindi vi sono 72 agenti in meno, rispetto ad un totale di 370 detenuti, nonostante la capienza regolamentare ne prevede 150, e quella tollerabile 288;

dei 370 reclusi nel carcere di Montacuto circa 100 si trovano nell'area di massima sicurezza, altri 50 sono in attesa di giudizio mentre gli altri stanno scontando pene minori;

la situazione è sempre più insostenibile in quanto nelle celle ove sono previsti due posti dormono fino a 4/5 persone in 9 metri quadrati;

considerato che:

la drammaticità delle condizioni che caratterizzano il carcere di Ancona è la stessa di tutte le carceri italiane;

ciò determina la violazione della dignità dei detenuti imputabile in misura significativa al grado di sovraffollamento costante che registra un incremento preoccupante in tutti gli istituti di pena italiani;

l'entità della popolazione detenuta, che ad oggi, in Italia, si avvicina alle 68.000 presenze – a fronte di una capienza regolamentare di 43.074 posti è «tollerabile» di 64.111 – cresce con un tasso di poco inferiore alle 800 unità al mese, sicché si prevede che nel mese di agosto 2010 la popolazione carceraria potrebbe sfiorare le 70.000 presenze (100.000 nel giugno del 2012);

tali dati dimostrano che non solo i detenuti, ma anche il personale penitenziario soffre il disagio delle condizioni dell'ambiente lavorativo; nel carcere di Ancona gli agenti della Polizia penitenziaria sono costretti a turni massacranti di 9 ore giornaliere a fronte della disciplina del contratto di lavoro che ne prevede 36 settimanali;

degrado, sovraffollamento, scarsità di fondi per opere di manutenzione delle strutture e per acquistare beni, anche di prima necessità, carenza di personale sia tra gli agenti di Polizia penitenziaria che tra educatori, psicologi e personale sanitario sono stati segnalati in diverse occasioni dagli operatori del settore, in molte realtà italiane, e sono stati oggetto di numerose interrogazioni parlamentari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione critica in cui si trova il carcere di Montacuto ad Ancona, della carenza di personale e di fondi in cui versa e del suo grave sovraffollamento, aspetti che pongono in forse il pieno rispetto della dignità, in primo luogo, degli agenti di Polizia penitenziaria, oltre che dei detenuti, e l'estrema difficoltà

o addirittura l'impossibilità di operare per quella funzione rieducativa che il carcere dovrebbe prioritariamente perseguire oltre alla certezza della pena;

quali urgenti iniziative intenda assumere per risolvere nello specifico tale complesso di problematiche;

quale impatto, di medio e lungo periodo, in termini di diminuzione del sovraffollamento, si avrà nel carcere di Ancona con l'applicazione della disciplina del cosiddetto «Svuota carceri» (Atto Camera n. 3291);

se non intenda provvedere perché i cosiddetti «detenuti invisibili», vale a dire coloro che sono tradotti in carcere in attesa di convalida, che, nella stragrande maggioranza, dopo pochi giorni sono dimessi dal carcere stesso dopo il giudizio per direttissima, e costano all'amministrazione penitenziaria circa 300 euro *pro capite* al giorno, vengano trattenuti presso le questure o le stazioni dei carabinieri, così da risolvere, in parte, il problema del sovraffollamento e quello dei costi, e soprattutto in modo da evitare che questi cittadini entrino inopportunamente in contatto con i detenuti condannati per reati gravi.

(4-03243)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nelle avvenute assegnazioni delle sedi vacanti come dirigente scolastico nella regione Puglia, il professor Vincenzo Servedio, già in servizio in Liguria, ha cercato una conciliazione con l'ufficio provinciale del lavoro di Bari per ricoprire tale incarico;

tale proposta di conciliazione avrebbe salvaguardato anche i dirigenti fruitori del trasferimento interregionale, oltre che l'interessato professor Servedio;

la stessa pubblica amministrazione sarebbe stata sollevata da un annoso contenzioso che da tempo è uno dei problemi irrisolti di questa regione,

si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere i motivi per i quali l'amministrazione della pubblica istruzione non ha accettato il tentativo di conciliazione avvenuto presso l'ufficio provinciale del lavoro di Bari, inerente all'assegnazione di una delle sedi vacanti in Puglia al professor Vincenzo Servedio, dirigente scolastico in servizio in Liguria.

(4-03244)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

la Da Vi Ol. Sas, azienda con sede nella regione Puglia, ha ottenuto, in anticipo, dal Ministero dello sviluppo economico la somma di 391.817 euro ai fini di realizzare un impianto per la produzione di succhi d'uva e aceto di uve da vino biologico;

la suddetta azienda non ha portato a termine il progetto per cause alla stessa non imputabili, quali, tra le altre, la mancata realizzazione delle primarie opere di urbanizzazione e infrastrutturali, sopraggiunte norme co-

munitarie che richiedevano una revisione dell'originario progetto da parte del responsabile unico del Contratto d'area di Manfredonia mai avvenuto, l'aumento del prezzo del lotto assegnato dal Comune di Manfredonia, l'ampliamento dei costi di realizzazione dell'impianto a causa della mancata realizzazione delle suddette opere primarie e infrastrutturali;

con sentenze n. 1194 del 2004 e n. 412 del 2006 il Tar Puglia condannava il responsabile unico del Contratto d'area di Manfredonia per comportamento omissivo;

in totale buona fede, l'azienda in questione, si adoperava, fin da subito, per portar a termine il progetto procedendo all'acquisto di macchinari, ad effettuare ricerche di mercato, a selezionare e formare la manodopera in attesa che il responsabile unico del Contratto d'area di Manfredonia autorizzasse le modifiche richieste al progetto originario;

tuttavia, di fatto, il piano è divenuto irrealizzabile nel momento in cui l'amministrazione comunale di Manfredonia decideva di revocare la concessine del suolo su cui l'opera avrebbe dovuto insistere. Sulla stessa decisone si esprimeva sfavorevolmente il TAR Puglia;

preso atto della oggettiva impossibilità sopravvenuta di realizzare l'opera e della sopraggiunta non fattibilità economica della stessa, la Da Vi Ol. Sas manifestava la volontà di rinunciare alla prosecuzione del progetto e di restituire quanto ricevuto, previo piano di rientro da concordare, dichiarando di volersi astenere da ogni azione di risarcimento dei danni conseguiti a suo carico dal provato comportamento omissivo da parte del responsabile unico del Contratto di area di Manfredonia;

alla proposta transattiva formulata dall'azienda, il Ministero dello sviluppo economico e il responsabile unico del Contratto di area di Manfredonia facevano seguire l'iscrizione al ruolo delle somme a loro avviso dovute, pari circa 682.000 euro, senza ottemperare al provvedimento sospensivo emesso dal TAR Puglia, ed Equitalia, incaricata della riscossine, provvedeva al pignoramento di tutti i beni della società e dei soci la cui vendita, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale fallimentare di Foggia, fissava entro il mese di dicembre del corrente anno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché si rediga un piano di dilazione del credito vantato dallo stesso Ministero nei confronti della Da Vi Ol. Sas ai fini di permettere alla stessa di ottemperare, così salvaguardando un'azienda che ha agito in totale buona fede e risponde di inadempienze alla stessa non imputabili, e difendere i livelli occupazionali di un'area, in cui la stessa società opera, già pesantemente colpita dalla crisi.

(4-03245)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la legge n. 98 del 1994 ha definitivamente sancito che l'indennizzo per i beni perduti all'estero è da considerare per i danneggiati un diritto soggettivo perfetto;

la legge 6 febbraio 2009, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2009, rubricata «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008», all'art. 4 prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative;

in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge è possibile procedere al riesame degli atti relativi ai beni precedentemente esclusi dal computo e alla eventuale liquidazione del relativo indennizzo;

al contrario non è possibile procedere alla revisione della stima di beni già indennizzati in quanto la suddetta norma non stabilisce nuovi termini, né riapre quelli già fissati, per le richieste di revisione della stima dei beni già indennizzati;

tuttavia sussistono casi in cui i beni sono stati liquidati sulla base di una stima provvisoria, dichiarata dalla stessa amministrazione competente in quanto, magari, effettuata alla luce di una non adeguata documentazione oppure la stima è stata effettuata tramite inappropriate valutazioni che hanno portato ad un apprezzamento in termini qualitativi e quantitativi del cespite irrisorio tenuto conto del valore effettivo, sulla base di corretti parametri di valutazione;

nei suddetti casi si può riscontrare una evidente carenza istruttoria e una non corretta disamina degli elementi di valutazione che hanno indotto ad una palese travisata stima dei beni,

si chiede di sapere se in sede di emanazione del decreto attuativo, su cui le Camere hanno espresso parere favorevole (atto del Governo n. 175) ed è alla firma, di cui all'art. 4 della citata legge di Ratifica del Trattato di amicizia Italia-Libia, non si intenda prevedere, limitatamente ai sopra esposti casi, la riapertura dei termini e la revisione della stima di beni già indennizzati.

(4-03246)

CAMBER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nell'ambito della manovra economica da 24 miliardi di euro presentata ieri dal Governo si prevede la soppressione di circa 20 enti di ricerca cosiddetti «inutili»;

fra essi, secondo notizie apparse sulla stampa di oggi (si veda «Il Piccolo» di Trieste), figurerebbe l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS di Trieste;

l'OGS è un ente pubblico di ricerca che svolge, promuove, coordina studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, allo sviluppo di nuove tecnologie applicative ed interpretative nei campi delle scienze del mare, dell'ambiente, della sismicità, delle risorse minerarie ed alla migliore utilizzazione del territorio; la natura e la missione dell'OGS sono definite nella legge n. 399 del 1989 di riordino dell'osser-

vatorio geofisico sperimentale e nel decreto legislativo n. 381 del 1999 con cui esso è stato trasformato in istituto nazionale;

l'OGS basa le sue attività per metà su finanziamenti governativi (circa 15 milioni l'anno) cui si vanno ad aggiungere quasi altrettanti milioni di euro di cui l'ente può disporre grazie alle ricerche dei suoi cinque dipartimenti ed ai progetti dei suoi oltre 150 ricercatori;

l'OGS rappresenta una delle realtà di primo piano nel panorama degli enti scientifici che hanno sede a Trieste, e la sua attività gode di alta considerazione sia in Italia che all'estero, ove l'istituto partecipa ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale;

la sua presenza nel territorio triestino, oltre a dare prestigio alla città, ha ricadute positive soprattutto in termini occupazionali, rappresentando uno degli sbocchi lavorativi per i neo-laureati nelle discipline di competenza all'Università di Trieste,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie riguardanti una possibile soppressione dell'OGS di Trieste;

in caso affermativo, quali siano gli oggettivi elementi di valutazione su cui si basa tale decisione;

quali iniziative possano essere assunte per scongiurare la chiusura dell'istituto, eventualmente valutando, come anche suggerito dal Presidente dell'istituto, professor Iginio Marson, un accorpamento di enti o parti di enti limitrofi presenti sul medesimo territorio, in modo da razionalizzarne l'operato e finalizzarne le linee di ricerca, migliorando la gestione dei beni immobiliari e delle *facilities*, cosicché enti diversi potrebbero condividere spazi e risorse non specifiche.

(4-03247)

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

è stata annunciata per il mese di maggio 2010 la chiusura dello stabilimento avente sede a Latina dell'azienda Nexans Italia SpA;

la storia di Nexans nasce nel 1965, allora si chiamava Fulgorcavi e ha rappresentato il primo esempio di grande industrializzazione dell'agro pontino;

l'azienda ha conosciuto il suo massimo picco negli anni '70, quando occupava circa 1.200 lavoratori, per arrivare negli anni '80 lentamente ad un ridimensionamento, passando di proprietario in proprietario (Gepi, Manuli Cavi, Alcatel Cavi) fino alla multinazionale francese Nexans che attualmente occupa circa 190 lavoratori Nexans, più di 50 lavoratori in somministrazione e circa 30 lavoratori facenti capo alle ditte esterne presenti in stabilimento;

la crisi generale ha investito lo stabilimento Nexans Italia SpA di Latina specializzato nella produzione di cavi in media ed alta tensione, a causa di una diminuzione delle commesse Enel oltre che di quelle del mercato spagnolo e del mercato dell'Est europeo;

nel 2006, per risanare quella che era una situazione drammatica legata alla fase involutiva del comparto cavi, la *corporate* francese pretese che si attuasse un piano industriale strategico, il quale prevedeva la specializzazione e il consolidamento dei siti, con la prospettiva di un'organizzazione produttiva più semplice ed efficiente, specializzata in una gamma di prodotti di alta qualità;

Latina si specializzò dunque nella produzione dei cavi media e alta tensione, cedendo a Battipaglia la bassa tensione e a Offida gli accessori;

nonostante la crisi, lo stabilimento di Latina ha dimostrato di saper rispondere: nel 2008 ha raggiunto il *break even point* sul margine operativo e nel primo semestre del 2009, fintanto che le commesse sono arrivate, è stato produttivo. Soltanto nel luglio del 2009 è stata aperta la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per crisi aziendale per 12 mesi;

l'assenza di ripresa del mercato italiano ha provocato l'inevitabile inversione di tendenza che ha fatto chiudere il 2009 in negativo. Nel 2010 le commesse sono cominciate a diminuire e la Nexans ha perso una gara con l'Enel che le avrebbe permesso di lavorare in maniera consecutiva per due anni;

attualmente lo stabilimento è ancora a ciclo continuo per terminare precedenti commesse Enel;

in data 24 maggio 2010 si sono incontrati al tavolo di concertazione, indetto presso il Ministero dello sviluppo economico, un responsabile dell'azienda Nexans con le segreterie nazionali e provinciali dei sindacati Femca Cisl, Filctem Cgil, UilcemUil, Ugl Chimici e Confail, una delegazione della Regione Lazio e Confindustria Latina;

durante la riunione, l'amministratore delegato della Nexans, ingegner Borrelli, ha per la prima volta ufficializzato la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento il 31 maggio 2010, e lo stesso Ministero ha stigmatizzato le modalità di comunicazione di una grande multinazionale come la Nexans al riguardo di un avvenimento drammatico come la dismissione di un sito;

sebbene, anche grazie all'intervento del rappresentante del Ministero, dottor Giampietro Castano, si sia arrivati a una mediazione, ossia il congelamento della trattativa fino al 1° giugno 2010, data nella quale si terrà un nuovo incontro fra le parti, sembra molto difficile che ci siano margini di manovra per evitare la chiusura;

rilevato che:

risulta all'interrogante che le ragioni relative alla decisione di chiusura dello stabilimento di Latina non sarebbero imputabili a fattori di mercato, quanto piuttosto, come hanno denunciato i rappresentanti sindacali, ad una precisa volontà da parte del *management* francese di non investire né in termini di macchinari né di conoscenza, avendo gli stessi anche rifiutato ordini e commesse per giustificare la chiusura del sito produttivo;

le sole commesse di Enel, infatti, non sono in grado di garantire l'intera sopravvivenza del sito così come oggi è strutturato: si sarebbe dovuto investire di più e meglio sull'alta tensione così come per esempio sui

cavi in XLPE, attualmente prodotti per la Nexans Italia dalla *corporate* tedesca, cavi sui quali esiste un buon margine di guadagno;

il caso Nexans è solo l'ultimo di una lunga serie di aziende della provincia pontina che vengono dismesse dalle multinazionali per investire altrove,

si chiede di sapere quali opportune iniziative la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro in indirizzo intendano porre in essere, anche valutando l'ipotesi di agire sulle omologhe istituzioni francesi, al fine di addivenire ad una soluzione adeguata che permetta di evitare la chiusura dello stabilimento di Latina della Nexans Italia SpA o, quantomeno, di eliminare l'impatto sociale che tale decisione avrebbe sulla provincia.

(4-03248)

PEDICA, BELISARIO. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

secondo quanto riportato da numerosi quotidiani nazionali e locali in data 24 maggio 2010, la Corte dei conti ha disposto il sequestro conservativo delle sei cliniche romane della San Raffaele SpA, del gruppo Tosinvest Sanità, riconducibile alla famiglia Angelucci;

fra le strutture private al centro dell'indagine dei magistrati contabili ci sono quelle di Velletri (dove sarebbe stato redatto il maggior numero di false fatture e dove sarebbero state riscontrate le irregolarità più gravi), Cassino, Pisana, Portuense (tutte nel Lazio) e Sulmona (in Abruzzo);

da quanto si apprende dai mezzi di informazione il presidente della Corte dei conti De Musso ha accolto l'istanza presentata dal vice procuratore generale Massimiliano Minerva, disponendo il sequestro cautelare prima della comparizione delle parti davanti a un giudice perché, si legge negli atti, «ha ritenuto fondato il timore di vedere altrimenti vanificate le pretese risarcitorie della Asl Rm-h»;

il vice procuratore generale Minerva ha sostenuto che nelle strutture si eseguivano prestazioni irregolari o inesistenti in regime di convenzione con la Asl e che il danno riconducibile a tali operazioni per la Regione Lazio è stimato in 134 milioni di euro;

secondo quanto riportato dal quotidiano «il Messaggero» del 25 maggio 2010, il presidente della San Raffaele SpA, Carlo Trivelli, avrebbe chiarito che «il sequestro conservativo ante causam è stato disposto su alcuni beni immobili, sui quali la società mantiene comunque la titolarità, e non riguarda le attività sanitarie, che mantengono la loro operatività assistenziale»; lo stesso ha sostenuto che «Il sequestro è una mera garanzia sull'eventuale danno erariale che dovesse essere accertato rispetto alla contestata irregolarità di alcune prestazioni effettuate nel solo San Raffaele di Velletri. Il sequestro, infatti, si riferisce all'inchiesta, ancora aperta, della Procura di Velletri del febbraio 2009»;

considerato che:

il gruppo Angelucci è una delle maggiori realtà imprenditoriali a livello nazionale nel settore della riabilitazione, attivo principalmente nel Lazio con 13 strutture;

su presunte irregolarità a vario titolo che si sarebbero verificate nelle strutture sanitarie del gruppo Angelucci, fra cui alcune oggetto del citato sequestro, sono stati presentati diversi atti di sindacato ispettivo, tuttora inevasi da parte del Ministro in indirizzo: nello specifico, l'interrogazione 4-02699 presentata il 16 febbraio 2010 e le interrogazioni 4-02624 e 4-02625 presentate entrambe il 28 gennaio 2010;

rilevato infine che:

il sistema sanitario regionale del Lazio versa da anni in una grave situazione finanziaria;

in data 4 luglio 2008 il Consiglio dei ministri ne ha disposto il commissariamento per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario;

le operazioni di rientro finanziario hanno determinato pesanti tagli in termini di prestazioni sanitarie offerte, e la conseguente chiusura di numerosi presidi sanitari periferici, la riduzione del numero di posti letto disponibili, costringendo l'amministrazione regionale ad un innalzamento delle tariffe;

in data 23 aprile 2010, il neo presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, è stata nominata dal Consiglio dei ministri commissario straordinario alla sanità del Lazio, per l'attuazione dei piani di rientro del disavanzo sanitario;

il piano di rientro del *deficit* sanitario, che dovrebbe essere presentato dal presidente della Regione al Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, prevedrebbe, anche alla luce degli annunciati tagli ai trasferimenti statali, ulteriori misure di ristrutturazione della rete ospedaliera per evitare di dover ritoccare le aliquote regionali di Irpef e Irap già ai massimi livelli;

si annunciano, quindi, nuove chiusure di strutture sanitarie ospedaliere e paraospedaliere e una conseguente ulteriore diminuzione dei posti letto per gli utenti del servizio sanitario del Lazio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che debba essere immediatamente verificato se corrisponda al vero l'affermazione del presidente di San Raffaele SpA, Carlo Trivelli, circa il mantenimento dell'operatività assistenziale delle cliniche della famiglia Angelucci, e quali misure intenda attuare se, in relazione all'attività investigativa e al provvedimento di sequestro cautelativo, tali strutture dovessero interrompere l'erogazione del servizio sanitario, in quanto la limitazione di posti letto e di prestazioni offerte che ne deriverebbe e che si andrebbe a sommare ai tagli effettuati al sistema pubblico negli anni e annunciati ulteriormente nel piano di rientro del presidente Polverini, rischierebbe di provocare un *black out* totale del sistema sanitario della Regione Lazio, inficiando il diritto alla salute costituzionalmente garantito ai cittadini;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche di concerto con il presidente della Regione Lazio, al fine garantire maggior controllo e trasparenza alle prestazioni offerte al sistema sanitario regionale dalle cliniche private, in particolare da quelle della famiglia Ange-

lucci che rappresentano la vasta maggioranza nel sistema sanitario privato della regione, con lo scopo di ristabilire i principi di sana e corretta amministrazione nel sistema sanitario regionale nonché il livello di eccellenza delle strutture sanitarie del Lazio.

(4-03249)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. – Premesso che Sicurtransport SpA è una società che fornisce a privati ed enti vari servizi, tra i quali il presidio armato di beni immobili;

considerato che all'interrogante risulta che:

dal mese di marzo 2006 la citata Sicurtransport SpA fornisce all'Eni SpA il servizio di vigilanza e guardiania presso i depositi costieri di Vibo Valentia marina;

detto servizio è svolto da 10 addetti;

lo scorso maggio 2010 Sicurtransport SpA sarebbe venuta a conoscenza dell'avvio, da parte di Eni, di una procedura diretta alla selezione di un nuovo fornitore per i servizi attualmente svolti dalla medesima società;

la Direzione acquisti di Eni avrebbe proceduto alla pretermissione dell'azienda dalla procedura selettiva;

considerato, inoltre, che:

all'interrogante risulta che Eni non abbia mai contestato alla società Sicurtransport SpA alcunché circa lo svolgimento e/o l'efficienza dei servizi forniti, né abbia mai espresso insoddisfazione;

la condotta di Eni non sarebbe in linea con i principi generali di franco ed aperto dialogo e di leale collaborazione imprenditoriale;

Sicurtransport SpA possiederebbe tutti i requisiti per partecipare alle procedure selettive per la fornitura dei citati servizi;

preso atto che:

il Codice etico di Eni SpA al punto 4.2. «Fornitori e collaboratori esterni» recita: «Eni si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice» e ancora «Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone di Eni di: osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso Eni; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti (...); mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore, e al Garante, le possibili violazioni del Codice»;

lo stesso Codice, al punto 4, «Valore contrattuale del codice» dispone che: «L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di Eni ai sensi e per gli effetti della legge applicabile. La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti»;

preso atto che:

a Vibo Valentia il tasso di disoccupazione è particolarmente elevato e, probabilmente, in considerazione del delicato momento che sta attraversando il Paese a causa della crisi economica internazionale, è destinato a crescere;

a causa dell'esclusione della società Sicurtransport SpA, i 10 impiegati che effettuano il servizio presso Eni di Vibo Valentia Marina rischiano di perdere il posto di lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se risultino i criteri in base ai quali Eni abbia escluso dalle procedure selettive per la fornitura dei servizi di vigilanza e guardiania la società Sicurtransport SpA;

se risulti che i principi enunciati nel Codice etico abbiano valore vincolante e, in caso affermativo, se e quali iniziative intendano intraprendere affinché detti principi trovino applicazione;

se ritengano di dover intervenire, nei modi e con i mezzi che riterranno più opportuni, a tutela dei livelli occupazionali della società Sicurtransport SpA.

(4-03250)

PEDICA. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

nella procedura relativa alla pubblicazione dell'elenco degli alloggi individuati per l'alienazione ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lett. *b)*, e comma 631 della legge n. 244 del 2007, risulta all'interrogante che siano stati messi in opera accorgimenti che avrebbero pregiudicato il carattere di trasparenza e imparzialità di tutto il procedimento finalizzato alla vendita;

l'amministrazione della difesa avrebbe infatti impedito la pubblicazione dell'elenco servendosi di un documento contenente la mera indicazione delle aree da alienare e soltanto il numero complessivo degli alloggi e non la specifica delle singole unità abitative;

risulta all'interrogante che tale comportamento sarebbe riportato da documenti interni della riunione del 26 settembre 2008, tenutasi presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della difesa, avente ad oggetto «Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per la realizzazione del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, di cui all'art. 2, comma 629, della legge 244/2007»: durante tale riunione il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero, a quanto consta all'interrogante, si sa-

rebbe richiamato alla preoccupazione degli Stati maggiori per cui di fronte «all'esame politico del Regolamento in questione», il cui esito «prevedibilmente sarà influenzato in particolare dalla norma dello sblocco degli sfratti», «la disponibilità o meno 'dell'elenco degli alloggi da alienare'potrebbe pesare sulle decisioni del Parlamento», donde avrebbe tratto la conclusione che la «delicata questione dei 3000 alloggi da alienare» non ammetteva la pur doverosa esibizione del relativo elenco e «suggeriva, come possibile escamotage, di indicare nel programma pluriennale in elaborazione (poi adottato il 1º dicembre 2008) le aree/zone dove verranno venduti gli alloggi già individuati fornendo il relativo dato numerico complessivo senza specificare le singole unità abitative»;

l'*escamotage*, avrebbe precisato il capo dell'Ufficio legislativo, «dovrebbe essere sufficiente per poter avviare l'iter di approvazione del Regolamento senza ulteriori richieste da parte dei politici. Con tale procedura, la pubblicazione degli elenchi dettagliati verrebbe rimandata alla emanazione degli atti di pertinenza dell'A.D.(Decreti Ministeriali e/o Decreti Dirigenziali) da emanare nel tempo», e, nel merito, tutti i presenti alla riunione avrebbero espresso nella sostanza parere favorevole;

in seguito a tale decisione, la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, durante la seduta del 17 dicembre 2009, nell'esprimere parere favorevole in ordine al citato regolamento, rilevò come, «L'interrogativo che (...) rimane irrisolto, nonostante le argomentazioni del Governo, riguarda il come si possa individuare un preciso numero di alloggi non più funzionali» senza comunicarne i dati identificativi;

la disciplina in materia (delineata dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993) non soffriva deroghe all'obbligo di comunicare al Parlamento i dati identificativi degli alloggi alienabili allorché il parere della IV Commissione era riferito anche al decreto ministeriale 28 gennaio 2010 concernente il piano annuale di gestione per il 2008, alla cui emanazione l'amministrazione aveva, appunto, subordinato la possibilità di effettuare la pubblicazione in questione, tuttora mancante;

nonostante il parere della IV Commissione, favorevolmente ricevuto dall'amministrazione, la stessa non ritenne né di comunicare i dati identificativi degli alloggi da porre in vendita e neppure di fornire giustificazioni al riguardo;

la resistenza opposta alle reiterate richieste della IV Commissione di rendere conoscibile a tutti gli utenti l'elenco in questione era pregiudizievole ad un trasparente e sereno svolgimento del procedimento di vendita, perché la possibilità di acquisto restava condizionata all'annosa persistenza degli immobili alienabili come beni assegnabili;

rilevato inoltre che:

il problema dell'assegnabilità degli alloggi alienabili che deriva dall'occultamento dei loro estremi identificativi si presenterebbe sotto un triplice aspetto;

il primo aspetto attiene alla circostanza che la conoscenza degli alloggi alienabili è monopolio di pochi e va considerato rispetto alla possi-

bilità di assegnare o autoassegnarsi un immobile libero per il solo fine di acquistarlo;

il secondo aspetto attiene alla possibilità di inserire nell'elenco dei beni alienabili immobili che erano stati definiti quali utili agli interessi istituzionali, compensando tale inserimento con l'espunzione di altri alloggi prima destinati alla vendita: bilanciamento, questo, che non può essere di certo liquidato considerandolo mero adempimento dell'obbligo di non superare il numero di beni indicato per la vendita dal «programma pluriennale» del 1º dicembre 2008, integrando piuttosto quei *facta concludentia* sufficienti per presumersi come prevedibile la commissione di reati allorché l'inserimento di nuovi alloggi non trova la sua fonte nel procedimento di individuazione degli immobili alienabili posto a base del predetto «programma pluriennale» e definito alla data della riunione richiamata del 26 settembre 2008;

il terzo aspetto attiene alla finalità intesa a sottrarre l'occupazione di un alloggio alienabile all'esercizio del diritto di prelazione, e va considerato rispetto alla possibilità di adottare il provvedimento di sfratto mediante l'espunzione dall'elenco dei beni da alienare del fabbricato in cui insiste l'alloggio medesimo. Ciò posto che presupposto essenziale per la non applicabilità del comma 630 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (blocco degli sfratti) era l'impossibilità che detto edificio potesse essere venduto;

emblematica di tale problematica apparirebbe, sotto il terzo aspetto, l'indebita espunzione del fabbricato napoletano di piazza Eritrea 5 dall'elenco dei beni alienabili indicati dal già citato «programma pluriennale» del 1º dicembre 2008, e riportati solo numericamente nel provvedimento per la vendita manifestatosi ricettiziamente nel decreto ministeriale 28 gennaio 2010 concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2008;

nel caso di specie, nel fabbricato di piazza Eritrea un'unità abitativa, la ENA0300, era stata precedentemente sottoposta a provvedimento di recupero coattivo in data 1º ottobre 2008, provvedimento sulla cui illegittimità è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli. Poiché, da quanto risulta all'interrogante, era già stato concordato dai Comandi militari (Comando regione militare sud e Comando militare per il territorio dell'Esercito) che l'alloggio medesimo sarebbe stato espunto dall'elenco dei beni da dismettere nonostante fosse da ritenere alienabile secondo i criteri imposti dalla legge n. 244 del 2007. E ciò proprio al fine di aggirare l'allora vigente blocco degli sfratti, attesa la riferita circostanza che *conditio sine qua non* perché potesse essere intimato lo sfratto era l'inalienabilità del bene oggetto dell'iniziativa. Così quello che avrebbe dovuto essere un *posterius* eventuale, dopo che si fosse addivenuti ad una valutazione di utilità dell'immobile contraria alla vendita, è diventato un *prius*;

l'inviolabilità del diritto di prelazione in capo all'occupante dell'unità abitativa ENA0300 era stata riconosciuta dallo stesso Comando re-

gione militare sud, e per la tutela dell'occupante si era mosso, con successo, anche il Gabinetto del Ministro con lettera del 30 ottobre 2008;

il vero aspetto illecito della questione pertanto riguarderebbe la *ratio* dell'espunzione dal piano di vendita del fabbricato di piazza Eritrea, che si trarrebbe dalla necessità del soppresso Comando militare per il territorio dell'Esercito (posto alla dipendenza diretta del Capo di Stato maggiore dell'Esercito) di privare l'occupante della citata unità abitativa del diritto di prelazione, la quale, di fatto, inibiva la vendita di altri immobili ritenuti non più funzionali agli interessi istituzionali;

a questa conclusione si perverrebbe in base alla regola sancita dal comma 628 dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007, che stabilisce la vendita per blocchi di fabbricati e non per singole unità abitative, principio che, ponendo quale presupposto per l'individuazione degli immobili alienabili il previo accertamento di non funzionalità del fabbricato di appartenenza, non consentiva l'espunzione dell'alloggio ENA0300 se non con il coinvolgimento dell'intero stabile in cui insiste, per cui essa in tanto era configurabile in quanto un provvedimento espungesse anche gli altri appartamenti compresi in detto edificio;

ad opinione dell'interrogante i responsabili dell'espunzione avrebbero sacrificato l'interesse pubblico alla vendita dello stabile napoletano di piazza Eritrea (nonostante fosse stato segnalato alienabile per l'affermata osservanza delle regole legislative vigenti), nonché l'interesse di tutti gli altri utenti del fabbricato medesimo che, unitamente alle loro famiglie, del tutto legittimamente aspirano ad acquistare l'abitazione di residenza;

stante quanto sopra descritto, secondo l'interrogante può ritenersi che sussistano elementi idonei per ipotizzare che i predetti condomini debbano difendersi da una condotta amministrativa discriminatoria, illecita e persecutoria;

proprio l'esistenza di tale condotta indebita farebbe ritenere che il provvedimento di sfratto in cui si è concretato il piano di espunzione sarebbe stato adottato per il recupero di un alloggio alienabile, ed invero, una volta escluso radicalmente che esso dovesse essere adottato, ne consegue la presunzione che le illegittimità a danno dei condomini del fabbricato di piazza Eritrea siano state perpetrate per sottrarre il possesso di un bene all'esercizio del diritto di prelazione, potendosi a giudizio dell'interrogante anche configurare gli estremi per il reato di abuso d'ufficio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario che vengano specificate le singole unità abitative destinate alla vendita dal decreto ministeriale 28 gennaio 2010, concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2008, nonché che venga esibito l'elenco dei beni alienabili sottratto al controllo parlamentare e richiamato dal citato «programma pluriennale» adottato il 1º dicembre 2008;

quali opportune iniziative intenda porre in essere al fine di garantire l'esercizio del diritto di prelazione ai condomini del fabbricato napoletano di piazza Eritrea 5.

(4-03251)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01352, della senatrice Poli Bortone, sull'attività svolta dal PORE – Progetto opportunità delle Regioni in Europa.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 387ª seduta pubblica, del 26 maggio 2010, a pagina 84, alla seconda riga del quinto capoverso, nell'intervento del senatore Del Vecchio, sostituire la parola: «divisione» con l'altra: «decisione».

€ 7,00